ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 339

38° anno 18 dicembre 1995

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1995/1996

95/C 339/01

Processo verbale della seduta di martedì 28 novembre 1995

Svolgimento della seduta

1.	Ripresa della sessione	1
2.	Approvazione del processo verbale	1
3.	Deliberazioni della commissione per le petizioni	1
4.	Presentazione di documenti	2
5.	Dichiarazioni scritte (articolo 48 del regolamento)	5
6.	Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	5
7.	Composizione delle commissioni e delle delegazioni parlamentari	5
8.	Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tapie	5
9.	Competenza delle commissioni	6
10.	Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	6
11.	Ordine dei lavori	6
12.	Tempo di parola	6
13.	Occupazione in Europa — 1995 (discussione)	7
14.	Equipaggiamento marittimo **I (discussione)	7
15.	Sicurezza dei traghetti passeggeri roll on/roll off **II (discussione)	7
16.	Aiuto alla costruzione navale * (discussione)	7
17.	Ordine del giorno della prossima seduta	8
	(Se)	gue)

IT

Prezzo: 18 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

Pagina

95/C 339/02

Processo verbale della seduta di mercoledì 29 novembre 1995

Parte I: Svolgimento della seduta

1.	Approvazione del processo verbale	10
2.	Accordo europeo con la Slovenia (discussione)	10
3.	Benvenuto	10
4.	Completamento dell'UEM (discussione)	11
TU	RNO DI VOTAZIONI	
5.	Navigazione interna **II (Articolo 66, paragrafo 7 del regolamento)	11
6.	Regimi di sicurezza sociale * (Articolo 99 del regolamento)	11

Significato dei simboli utilizzati

- procedura di consultazione
- **I procedura di cooperazione, prima lettura
- **II procedura di cooperazione, seconda lettura
- *** parere conforme
- ***I procedura di codecisione, prima lettura
- ***II procedura di codecisione, seconda lettura
- ***III procedura di codecisione, terza lettura

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale sono pubblicati in allegato.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

ESTE commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

BILA commissione per i bilanci

ECON commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

RICE commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

RELA commissione per le relazioni economiche esterne

GIUR commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

ASOC commissione per gli affari sociali e l'occupazione

REGI commissione per la politica regionale
TRAS commissione per i trasporti e il turismo

AMBI commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione

SVIL commissione per lo sviluppo e la cooperazione

LIBE commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

CONT commissione per il controllo dei bilanci ISTI commissione per gli affari istituzionali

PESC commissione per la pesca

REGO commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

DONN commissione per i diritti della donna

PETI commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PSE gruppo del partito del socialismo europeo

PPE gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)

UPE gruppo «Unione per l'Europa»

ELDR gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori

GUE / NGL gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica

V gruppo Verde al Parlamento europeo

ARE gruppo dell'Alleanza radicale europea

EDN gruppo «Europa delle nazioni» (gruppo di coordinamento)

NI non iscritti

Numero d'informazione	Son	mmario (segue)	Pagina
	7.	Equipaggiamento marittimo **I (votazione)	12
	8.	Aiuti alla costruzione navale * (votazione)	12
	9.	Sicurezza dei traghetti passeggeri roll on/roll off **II (votazione)	12
	10.	Occupazione in Europa — 1995 (votazione)	12
	FIN	IE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
	11.	Relazioni e accordi tra l'UE e l'Ucraina, la Russia, la Moldavia e il Kirghizistan ***/* (discussione)	13
	12.	Aiuto umanitario (discussione)	14
	13.	Tutela degli interessi finanziari * (discussione)	14
	14.	Ordine del giorno della prossima seduta	14
	Par	te II: Testi approvati dal Parlamento	
	1.	Navigazione interna **II (articolo 66, paragrafo 7, del regolamento)	
		Posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (C4-0522/95 — 95/0120(SYN))	15
	2.	Regimi di sicurezza sociale * (articolo 99 del regolamento) A4-0286/95	
		Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 – C4-0389/95 – 95/0196 (CNS))	15
		Risoluzione legislativa	20
	3.	Equipaggiamento marittimo **I	
		A4-0291/95	
		Proposta di direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (COM(95)0269 — C4-0328/95 — 95/0163(SYN))	21
		Risoluzione legislativa	23
	4.	Aiuti alla costruzione navale *	
		A4-0289/95 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale (COM(95)0410 – C4-0403/95 – 95/0219(CNS))	24
		Risoluzione legislativa	26
	5.	Sicurezza dei traghetti passeggeri roll on/roll off **II A4-0288/95	
		Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (C4-0424/95 — 95/0028(SYN))	26
	6.	Occupazione in Europa — 1995 A4-0287/95	
		Risoluzione sulla relazione annuale della Commissione su «L'occupazione in Europa — 1995» (COM(95)0396 — C4-0384/95)	28
95/C 339/03	Pro	ocesso verbale della seduta di giovedì 30 novembre 1995	
	Par	te I: Svolgimento della seduta	
	1.	Approvazione del processo verbale	38
	2.	Competenza delle commissioni e delle delegazioni	38
	3.	Benvenuto	38
IT	4.	Presentazione di documenti	38
11	5.	Questioni politiche urgenti (comunicazione della Commissione)	38

(Segue)

TURNO DI VOTAZIONI

6.		lazioni e accordi tra l'UE e l'Ucraina, la Russia, la Moldavia e il Kirghizistan ***/* stazione)	39
7.	Αiι	uto umanitario **I (votazione)	39
8.	Tut	tela degli interessi finanziari * (votazione)	39
9.	Ace	cordo europeo con la Slovenia (votazione)	40
10.	Co	mpletamento dell'UEM (votazione)	40
FIN	E D	EL TURNO DI VOTAZIONI	
11.	Tra	ismissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	41
12.	Cal	lendario delle prossime sedute	41
13.	Inte	erruzione della sessione	41
Par	te II.	: Testi approvati dal Parlamento	
1.	Rel	azioni e accordi tra l'Unione e l'Ucraina, la Russia, la Moldavia e il Kirghizistan ***/*	
	a)	A4-0279/95	
		Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(94)0226 – COM(95)0137 – 7804/95 – C4-0349/95 – 6062/95 – C4-0363/95 – 94/0136 (AVC)) .	42
	b)	A4-0094/94	
		Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina	42
	c)	A4-0294/95	
		Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra (COM(94) 0257 – 7630/94 – C4-0191/95 – 6101/95 – C4-0358/95 – 94/0151(AVC)	45
	d)	A4-0095/94	
		Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e la Russia	45
	e)	A4-0273/95	
		Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra [COM(94) 0477 – COM(95) 0137 – 7804/95 – C4-0346/95 – 6246/96 – C4-0362/95 – 94/0249 (AVC)]	48
	f)	A4-0274/95	
		Risoluzione sugli aspetti economici e commerciali dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldavia	49
	g)	A4-0275/95	
		Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra (COM(95)0244 — C4-0414/95 — 95/0139(CNS))	51
	h)	A4-0277/95	
		Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica kirghisa, dall'altra (COM(94)0412 – COM(95)0137 – 7804/95 – C4-0345/95 – 6254/95 – C4-0361/95 – 94/0224(AVC))	51
	i)	A4-0100/94	
		Risoluzione sugli aspetti economici e commerciali dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica kirghisa	52

Numero d'informazione

So	mmario (segue)	Pagina
2.	Aiuto umanitario **I	
	A4-0283/95	
	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'aiuto umanitario (COM(95)0201 — C4-0265/95 — 95/0119(SYN))	
	Risoluzione legislativa	60
3.	Tutela degli interessi finanziari *	
	A4-0296/95	
	Orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7522/95 – C4-0292/95 – 94/0146(CNS))	
	Risoluzione legislativa	63
4.	Accordo europeo con la Slovenia	
	B4-1449, 1453, 1455, 1456 e 1459/95	
	Risoluzione sul proposto accordo europeo con la Slovenia	64
5.	Completamento dell'UEM	
	B4-1446, 1447, 1457 e 1458/95	
	Risoluzione sull'unione economica e monetaria	65

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1995-1996

Sedute dal 28 al 30 novembre 1995 ESPACE LEOPOLD — BRUXELLES

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDì 28 NOVEMBRE 1995

(95/C 339/01)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. KLAUS HÄNSCH

Presidente

(La seduta è aperta alle 15.05)

1. Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 17 novembre 1995.

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

L'on. Dell'Alba, dopo aver ricordato che è previsto per il 7 e 8 dicembre lo svolgimento di un seminario organizzato dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio sul problema della droga, come chiesto dal Parlamento in due risoluzioni (relazioni Burtone e Stewart-Clark), chiede che l'Assemblea sia informata sulla composizione di un'eventuale delegazione del Parlamento al seminario (il Presidente risponde che l'Ufficio di presidenza si è occupato della questione stamane e che presto sarà formulata una proposta in materia).

3. Deliberazioni della commissione per le petizioni

Il Presidente comunica che la commissione per le petizioni lo ha informato, conformemente all'art. 157, paragrafo 5, del regolamento, sui risultati delle proprie deliberazioni concernenti le petizioni che le sono state trasmesse dopo la redazione della sua prima relazione annuale, vale a dire nel periodo dal 14 marzo al 14 settembre 1995.

Nel corso del periodo in oggetto, sono state trasmesse alla commissione 663 petizioni (622 nel periodo corrispondente del 1994). Nel corso di tale periodo, 264 petizioni sono state dichiarate irricevibili e 309 petizioni sono state dichiarate ricevibili (169 e 249 per il periodo corrispondente del 1994).

L'esame di 309 petizioni esaminate nel suddetto periodo è chiuso (293 per il periodo corrispondente del 1994).

La Commissione è stata investita di una richiesta di informazioni per 189 petizioni e di una richiesta di informazioni complementari per altre 57 petizioni (170 e 129 rispettivamente per il periodo corrispondente del 1994).

Alla fine del periodo in oggetto, 877 petizioni erano in corso di esame (712 per il periodo corrispondente del 1994).

IT

Il numero di petizioni ricevute dal Parlamento è il seguente:

Anno parlamentare	Numero	Aumento e diminuzione in percentuale
1985-1986	234	+ 38
1986-1987	279	+ 19
1987-1988	484	+ 73
1988-1989	692	+ 43
1989-1990	774	+ 12
1990-1991	785	+ 1
1991-1992	694	- 12
1992-1993	900	+ 30
1993-1994	1083	+ 20
1994-1995	1352	+ 25
1995-1996		
(primi 6 mesi)	663	+ 7

Oltre alle audizioni dei candidati alla funzione di mediatore europeo nella riunione del 28 e 29 giugno 1995, nel corso del periodo in oggetto la commissione ha tenuto sette riunioni (quattordici mezze giornate).

4. Presentazione di documenti

- Il Presidente comunica di aver ricevuto:
- a) dal Consiglio:
- aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione al Consiglio:
- Proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (COM(95)0472 - C4-0526/95 - 95/0250(CNS)

deferimento merito: AGRI parere: BILA

base giuridica: Art. 043 CE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (COM(95)0491 - C4-0527/95 - 95/0255(CNS))

deferimento merito: AGRI parere: AMBI

base giuridica: Art. 043 CE

ab) pareri sulle seguenti proposte di storno di stanziamenti:

 Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 29/95 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III - Commissione - Parte \hat{B} - del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1995 (C4-0528/95)

deferimento merito: CONT parere: BILA

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 32/95 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III Commissione - Parte B - del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1995 (C4-0529/95)

deferimento merito: BILA

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 35/95 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III - Commissione - Parte B - del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1995 (C4-0531/95)

deferimento merito: BILA

- ac) i seguenti documenti:
- Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale (8406 - C4-0520/95)

deferimento merito: LIBE

parere: ECON, GIUR, CONT

Convenzione basata sull'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di Polizia (Convenzione EUROPOL) (8406 – C4-0521/95)

deferimento merito: LIBE

parere: ECON, GIUR, CONT

- b) dalla Commissione:
- ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un'azione comunitaria a livello dell'Unione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nell'Unione europea (COM(95)0529 - C4-0517/ 95 - 95/0274(COD))

deferimento merito: ECON parere: BILA, RICE

base giuridica: Art. 057 CE, Art. 066 CE, Art. 100 A CE

lingue disponibili: DE, EN, FR

 Comunicazione della Commissione sul futuro della protezione sociale come quadro per un dibattito europeo (COM(95)0466 - C4-0524/95)

deferimento merito: ASOC parere: ECON, AMBI

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernen-

Martedì 28 novembre 1995

te il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (COM(95)0540 - C4-0525/95 - 94/0286(COD))

deferimento merito: AMBI parere: ECON, TRAS

base giuridica: Art. 100 A CE

lingue disponibili: ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT

 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di trasporto pubblico a fune (COM(95)0523 — C4-0532/95 — 94/0011(COD))

deferimento merito: ECON

parere: BILA, TRAS, AMBI

base giuridica: Art. 057 par. 2 CE, Art. 100 A CE

bb) le seguenti proposte di storno di stanziamenti:

Proposta di storno di stanziamenti 42/95 da capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte A – del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1995 (SEC(95)1863 – C4-0512/95)

deferimento merito: CONT

 Proposta di storno di stanziamenti 44/95 da capitolo a capitolo all'interno della sezione VI – Comitato economico e sociale – Comitato delle regioni – del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1995 (SEC(95)1941 – C4-0513/95)

deferimento merito: BILA

 Proposta di storno di stanziamenti 45/95 da capitolo a capitolo all'interno della sezione IV – Corte di Giustizia – del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1995 (SEC(95)1942 – C4-0514/95)

deferimento merito: CONT

 Proposta di storno di stanziamenti 46/95 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1995 (SEC(95)1944 – C4-0515/95)

deferimento merito: BILA

bc) i seguenti documenti:

 Relazione della Commissione sulla protezione sociale in Europa (1995) (COM(95)0457 — C4-0518/95)

deferimento merito: ASOC parere: ECON, AMBI

lingue disponibili: DE, EN, FR,

c) dalle commissioni parlamentari:

ca) le seguenti relazioni:

Relazione sugli aspetti economici e commerciali dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldavia — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Wiersma (A4-0274/95)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione sulla posizione che la Comunità deve adottare nel consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato a Bruxelles il 4.10.1993, riguardo all'adozione delle disposizioni di applicazione dell'articolo 64, paragrafi 1 (i), 1 (ii) e 2 dell'accordo europeo (COM(95)0156 — C4-0484/95 — 95/0103(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Valdivielso de Cué (A4-0281/95)

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione sulla posizione che la Comunità deve adottare nel consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica ceca, dall'altra, firmato a Bruxelles il 4.10.1993, riguardo all'adozione delle disposizioni di applicazione dell'articolo 64, paragrafi 1 (i), 1 (ii) e 2 dell'accordo europeo (COM(95)0157 — C4-0485/95 — 95/0104(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Valdivielso de Cué (A4-0282/95)

 ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'aiuto umanitario (COM(95)0201 – C4-0265/95 – 95/0119(SYN)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatrice: on. Sauquillo Pérez del Arco (A4-0283/95)

- ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare e di azioni specifiche di appoggio nel campo della sicurezza alimentare (COM(95)0283 – C4-0392/95 – 95/0160(SYN)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Telkämper (A4-0285/95)

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 — C4-0389/95 — 95/0196(CNS)) — commissione per gli affari sociali e l'occupazione

Relatore: on. Imaz San Miguel (A4-0286/95)

IT

 Relazione sulla relazione annuale della Commissione su «l'occupazione in Europa 1995» (COM(95)0396 – C4-0384/ 95) e sulla comunicazione della Commissione su «la strategia europea dell'occupazione: progressi recenti e prospettive per il futuro» (COM(95)0465 – C4-0461/95) – commissione per gli affari sociali e l'occupazione

Relatrice: on. Van Lancker (A4-0287/95)

 * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale (COM(95)0410 – C4-0403/95 – 95/0219(CNS)) – commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. García Arias (A4-0289/95)

 ** I Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (COM(95)0269 – C4-0328/ 95 – 95/0163(SYN)) – commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Kaklamanis (A4-0291/95)

- * Relazione
- I. sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, tra la Comunità europea e il Governo canadese, dell'Accordo in materia di pesca costituito da un verbale concordato, da uno scambio di lettere, da uno scambio di note e dai relativi allegati (COM(95)0251 C4-0338/95 95/144(CNS);
- II. sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1956/88 del 9 giugno 1988 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (COM(95)0266 C4-0330/95 95/160(CNS));
- III. sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 189/92 che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (COM(95)0266 C4-0331/95 95/151(CNS));
- IV. sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (COM(95)0266 — C4-0332/95 — 95/152 (CNS));
- V. sulla proposta di regolamento del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 3366/94 del Consiglio del 20 dicembre 1994, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (COM(95)0266 C4-0333/95 95/901(CNS)); commissione per la pesca

Relatore: on. McMahon (A4-0293/95)

*** Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Russia, dall'altra (7630/94 – C4-0191/95 – 94/0151(AVC)) – commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatrice: on. Carrère d'Encausse (A4-0294/95)

 * Relazione sull'orientamento comune del Consiglio sulla proposta di regolamento (CE, EURATOM) del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7522/95 – C4-0292/95 – 94/0146(CNS)) – commissione per il controllo dei bilanci

Relatrice: on. Theato (A4-0296/95)

— Relazione sul mutamento della base giuridica della proposta di regolamento e del Consiglio relativo alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari d specie della flora e fauna selvatiche (9457/95 — C4-0376/95) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatrice: on. Van Putten (A4-0299/95)

** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative (ONG) europee di sviluppo di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) (COM(95)0292 – C4-0496/95 – 95/0168(SYN)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatrice: on. Paakkinen (A4-0300/95)

 ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (COM(95)0290 – C4-0327/95 – 95/0159(SYN)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Vecchi (A4-0301/95)

 ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) (COM(95)0291 – C4-0495/95 – 95/0165(SYN)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Andrews (A4-0302/95)

 ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno ai programmi di risanamento in Africa australe (COM(95)0175 – C4-0449/95 – 95/0111(SYN)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatrice: on. Baldi (A4-0303/95)

- cb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:
- ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del

regolamento del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (C4-0424/95 — 95/0028(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Watts (A4-0288/95)

*** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche dati (C4-0370/95 – 00/0393(COD)) – commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatrice: on. Palacio Vallelersundi (A4-0290/95)

IT

- *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (C4-0423/95 – 94/0098(COD)) – commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Piecyk (A4-0292/95)

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (C4-0369/95 — 00/0411(COD)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatrice: on. Oomen-Ruijten (A4-0297/95)

- d) dai deputati le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del regolamento):
- Caligaris e Carrère d'Encausse, a nome del gruppo UPE, al Consiglio: Accordo di associazione UE-Slovenia (B4-1345/ 95);
- Caligaris e Carrère d'Encausse, a nome del gruppo UPE, alla Commissione: Accordo di associazione UE-Slovenia (B4-1346/95);
- Herman, a nome del gruppo PPE, al Consiglio: Unione economica e monetaria (B4-1347/95);
- Herman, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Unione economica e monetaria (B4-1348/95);
- Lindeperg, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, al Consiglio: Dibattito previsto all'articolo K.6, ultima frase, del TUE (B4-1349/95);
- Lindeperg, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, alla Commissione: Dibattito previsto all'articolo K.6, ultima frase, del TUE (B4-1350/95);
- Morán López, a nome della commissione per gli affari istituzionali, alla Commissione: Conferenza intergovernativa del 1996 (B4-1351/95);

- Morán López, a nome della commissione per gli affari istituzionali, al Consiglio: Conferenza intergovernativa del 1996 (B4-1352/95);
- Aelvoet e Tamino, a nome del gruppo V, al Consiglio: Accordo di associazione con la Slovenia (B4-1425/95);
- Aelvoet e Tamino, a nome del gruppo V, alla Commissione: Accordo di associazione con la Slovenia (B4-1426/95);
- Pasty, a nome del gruppo UPE, al Consiglio: La realizzazione dell'Unione economica e monetaria (B4-1427/95);
- Pasty, a nome del gruppo UPE, alla Commissione: La realizzazione dell'Unione economica e monetaria (B4-1428/ 95);
- Wolf, Soltwedel-Schäfer e Hautala, a nome del gruppo V, alla Commissione: Passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (B4-1429/95).

Dichiarazioni scritte (articolo 48 del regolamento)

Il Presidente comunica che la dichiarazione scritta 10/95 non ha raccolto il numero di firme necessario per cui decade ai sensi del disposto dell'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento

6. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme del seguente documento:

accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, e relativo atto finale

7. Composizione delle commissioni e delle delegazioni parlamentari

Su richiesta dei gruppi PPE e UPE il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- commissione per i bilanci:
- on. Pasty in sostituzione dell'on. Bazin
- commissione per la politica regionale:
- on. Kellett-Bowman in sostituzione dell'on. Corrie
- delegazione alla commissione palamentare mista UE-Malta:
- on. Spindelegger

8. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tapie

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal ministro della giustizia della Repubblica francese una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tapie.

IT

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

9. Competenza delle commissioni

La commissione per i diritti della donna è competente per parere della questione dei diritti dell'uomo nel mondo (competente per il merito: ESTE).

10. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 189C del trattato CE, la posizione comune del Consiglio unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla e alla relativa posizione della Commissione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (C4-0522/95 — 95/0120(SYN))

deferimento merito: TRAS parere: BILA, CONT base giuridica: Art. 075 CE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, mercoledì 29 novembre 1995.

11. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della tornata (PE 165.558/PDOJ), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articolo 96 del regolamento):

martedì 28

— il gruppo UPE ha chiesto, appoggiato in ciò dalla commissione affari esteri, che le relazioni sugli accordi di partenariato e di cooperazione con Ucraina, Russia, Moldavia e Kirghizistan, previsti per la seduta notturna di mercoledì (punti 352-360), siano anticipati e iscritti all'ordine del giorno della presente seduta ed esaminati in presenza del Consiglio (il Presidente fa rilevare che il Consiglio gli ha comunicato di non poter essere presente in Aula oggi).

Intervengono gli onn. Pasty, a nome del gruppo UPE, Hoff e, su quest'ultimo intervento, Pasty.

Il Presidente sottopone all'Aula la richiesta del gruppo UPE.

Con VE (115 favorevoli, 117 contrari, 3 astenuti) il Parlamento respinge la richiesta.

(Gli onn. Le Pen e Striby comunicano di aver voluto votare a favore).

mercoledì 29

- la relazione sull'accordo di pesca tra la Comunità e il Marocco (punto 382) è ritirato dall'ordine del giorno, non essendo stato il Parlamento ancora consultato e non avendo, di conseguenza, la commissione pesca ancora elaborato una relazione;
- è iscritta al turno di votazioni di mercoledì una raccomandazione per la seconda lettura elaborata, sotto forma di lettera, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 7, del regolamento, dalla commissione trasporti e concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'approvazione della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (C4-0522/95 95-0120(SYN)).

giovedì 30

nessuna richiesta di modifica

L'ordine dei lavori è così fissato.

12. Tempo di parola

Si prevede di organizzare le discussioni come segue, a norma dell'articolo 106 del regolamento:

Apertura della tornata e Ordine dei

lavori

Relazione Van Lancker

Relazione Kaklamanis

Raccomandazione Watts Relazione García-Arías

Relatori

20 minuti (4 x 5')

Relatori per parere

10 minuti

30 minuti

Commissione

20 minuti in tutto

Deputati

150 minuti

Mercoledì, dalle 21.00 alle 24.00

relazione Gomolka

relazione E. Mann

relazione Carrère d'Encausse

Relazione Kittelmann

Relazione Alavanos

Relazione Wiersma

Relazione Wiersma

Relazione Lalumière

Relazione Chesa

Relazione Sauquillo Pérez del Arco

Relazione Theato

Relatori

55 minuti (11 x 5')

Relatori per parere

36 minuti

Commissione

30 minuti in tutto

Deputati

60 minuti

RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI PAROLA PER I DEPUTATI

(in minuti)

Tempo complessivo:	60'	90'	120'	150'	180'	210'	240'	270'	300'
Gruppo									
del partito del socialismo europeo (217)	17	27	37	48	58	68	79	89	100
del partito popolare europeo (173)	14	22	30	38	47	55	63	72	80
Unione per l'Europa (54)	6	8	11	13	16	19	21	24	26
del partito europeo dei liberali democratici e riformatori (52)	5	8	11	13	15	18	20	23	25
confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica (33)	4	6	7	9	11	12	14	15	17
Verde al PE (27)	4	5	7	8	9	11	12	13	15
dell'Alleanza radicale europea (20)	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5
Europa delle Nazioni (19)	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5
Non iscritti (31)	4	6	7	9	10	11	13	14	16

13. Occupazione in Europa — 1995 (discussione)

La on. Van Lancker illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla relazione annuale della Commissione «L'occupazione in Europa — 1995» (COM(95)0396 — C4-0384/95) (A4-0287/95).

Intervengono gli onn. Kestelijn-Sierens, relatrice per parere della commissione economica, Wim Van Velzen, a nome del gruppo PSE, Menrad, a nome del gruppo PPE, Crowley, a nome del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del gruppo V, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARE.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Lis Jensen, a nome del gruppo EDN, Nußbaumer, non iscritto, Katiforis, Schiedermeier, Gredler, Theonas, Berthu, Blot, Cabezón Alonso, Chanterie, Svensson, Andersson, Pronk, McCarthy, Rocard e Ghilardotti e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 29 novembre, parte prima, punto 10.

14. Equipaggiamento marittimo **I (discussione)

L'on. Kaklamanis illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (COM(95)0269 — C4-0328/95 — 95/0163(SYN)) (A4-0291/95).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Stewart, a nome del gruppo PSE, Langenhagen, a nome del gruppo PPE, Tamino, a nome del gruppo V e Sarlis e il commissario Kinnock.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 29 novembre 1995, parte prima, punto 7.

15. Sicurezza dei traghetti passeggeri roll on/roll off **II (discussione)

L'on. Sindal, in sostituzione del relatore, illustra la raccomandazione che l'on. Watts ha presentato a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'approvazione del regolamento del Consiglio concernente la gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll on/roll off (C4-0424/95 — 95/0028(SYN)) (A4-0288/95).

Intervengono gli onn. Andersson, a nome del gruppo PSE, Stenmarck, a nome del gruppo PPE, Teverson, a nome del gruppo ELDR, Rönnholm e Jarzembowski e il commissario Kinnock.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 29 novembre, parte prima, punto 9.

16. Aiuto alla costruzione navale * (discussione)

La on. García Arias illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale (COM(95)0410 — C4-0403/95 — 95/0219(CNS)) (A4-0289/95).

IT

PRESIDENZA DELL'ON. POUL SCHLÜTER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Sainjon, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Alan J. Donnelly, a nome del gruppo PSE, Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, Bazin, a nome del gruppo UPE, Olli I. Rehn, a nome del gruppo ELDR, Theonas, a nome del gruppo GUE/NGL, Le Rachinel, non iscritto, Caudron, Pailler, Sindal, Harrison e Rönnholm e il commissario Van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 29 novembre, parte prima, punto 8.

17. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, 29 novembre, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 21.00 alle 24.00

dalle 9.00 alle 12.00:

- discussione congiunta su tredici interrogazioni orali sull'accordo di associazione con la Slovenia
- discussione congiunta su nove interrogazioni orali sull'Unione economica e monetaria

alle 12.00:

Turno di votazioni

dalle 21.00 alle 24.00:

- discussione congiunta su nove relazioni concernenti le relazioni e gli accordi con l'Ucraina, la Russia, la Moldavia e il Kirzighistan ***/*
- relazione Sauquillo Pérez del Arco sull'aiuto umanitario
 **I
- relazione Theato sulla protezione degli interessi finanziari

(La seduta è tolta alle 18.55)

Enrico VINCI, Segretario generale Nicole FONTAINE, *Vicepresidente*

Martedì 28 novembre 1995

ELENCO DEI PRESENTI Seduta del 28 novembre 1995

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahlqvist, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Apolinário, Aramburu del Río, Areitio Toledo, Argyros, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bertens, Berthu, Bertinotti, Bianco, van Bladel, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Bonde, Boniperti, Bontempi, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Brinkhorst, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Campos, Carlsson, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corrie, Cot, Cox, Crawley, Crowley, Cunningham, D'Andrea, Danesin, Dankert, Dary, Daskalaki, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury, Dybkjær, Eisma, Elliott, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Ferber, Férrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fouque, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Gahrton, Gaigg, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Gredler, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Hindley, Hlavac, Hoff, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Imaz San Miguel, Imbeni, Izquierdo Collado, Järvilahti, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Jouppila, Jové Peres, Kaklamanis, Kellett-Bowman, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Klaß, Klironomos, Koch, König, Kofoed, Kokkola, Konecny, Konrad, Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lang Jack M.E., Lange, Langen, Langenhagen, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linzer, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Macartney, McCarthy, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malerba, Mamère, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Martens, Martin David W., Matutes Juan, Mayer, Megahy, Mégret, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Mombaur, Moniz, Morán López, Moretti, Morgan, Morris, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Myller, Nassauer, Needle, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinto Correia, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pompidou, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Riess-Passer, Robles Piquer, Rocard, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rovsing, Ruffolo, Rusanen, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sánchez García, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schröder, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Seal, Secchi, Seillier, Sierra González, da Silva Vieira, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Soulier, Speciale, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella, Telkämper, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vinci, Virgin, van der Waal, Waddington, Walter, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wynn, Zimmermann.

TI

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDì 25 OTTOBRE 1995

(95/C 339/02)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

L'on. Wolf comunica di essere stato presente alla seduta di ieri ma di aver dimenticato di firmare l'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Accordo europeo con la Slovenia (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tredici interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione.

La on. Gredler svolge le interrogazioni orali che ella ha presentato insieme agli onn. Olli I. Rehn, De Clerq, La Malfa e Fassa, a nome del gruppo ELDR, al Consiglio (B4-1211/95) e alla Commissione (B4-1212/95), sulla proposta di accordo di associazione con la Slovenia.

L'on. Pettinari svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato insieme all'on. Bertinotti, a nome del gruppo GUE/NGL, al Consiglio (B4-1213/95), sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Slovenia.

L'on. Ebner svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato insieme agli onn. von Habsburg, Oostlander e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, alla Commissione (B4-1215/95) e al Consiglio (B4-1216/95), sull'accordo di associazione con la Slovenia.

L'on. Dell'Alba svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato, a nome del gruppo ARE, al Consiglio (B4-1217/95) e alla Commissione (B4-1218/95), sull'accordo di associazione con la Slovenia.

La on. Iivari svolge le interrogazioni orali che ella ha presentato insieme agli onn. Hoff, Baldarelli e Konecny, a nome del gruppo PSE, al Consiglio (B4-1219/95) e alla Commissione (B4-1220/95), sull'accordo di associazione con la Slovenia.

L'on. Caligaris svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato insieme alla on. Carrère d'Encausse, a nome del gruppo UPE, al Consiglio (B4-1345/95) e alla Commissione (B4-1346/95), sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Slovenia.

La on. Aelvoet svolge le interrogazioni orali che ella ha presentato insieme all'on. Tamino, a nome del gruppo Verde, al Consiglio (B4-1425/95) e alla Commissione (B4-1426/95), sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Slovenia.

Il Presidente in carica del Consiglio, Carlos Westendorp, e il commissario de Silguy rispondono alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Baldarelli, a nome del gruppo PSE, Posselt, a nome del gruppo PPE, Caligaris, a nome del gruppo UPE, De Clercq, a nome del gruppo ELDR, Tamino, a nome del gruppo V, Parigi, non iscritto, Hawlicek, Oostlander, La Malfa, Riess-Passer, Wiersma, König, Blot, Titley e Castagnetti e il Presidente Westendorp.

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

Interviene l'on. Posselt, il quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale il commissario de Silguy risponde.

La Presidenza comunica che sono state presentate sei proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Gredler, La Malfa, Moretti e Cox, a nome del gruppo ELDR, sul proposto accordo europeo con la Slovenia (B4-1449/95);
- Pettinari e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'accordo di associazione Unione europea-Slovenia (B4-1451/95);
- Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sull'accordo europeo d'associazione con la Slovenia (B4-1453/95);
- Hoff, Iivari, Konecny, Baldarelli e Imbeni, a nome del gruppo PSE, sulla Slovenia (B4-1455/95);
- Posselt, a nome del gruppo PPE, sull'accordo europeo con la Slovenia (B4-1456/95);
- Aelvoet e Tamino, a nome del gruppo Verde, sull'accordo di associazione con la Slovenia (B4-1459/95).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: giovedì alle 11.30.

3. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, alla signora Riitta Uosukainen, presidente del parlamento finlandese, presente in tribuna d'onore.

4. Completamento dell'UEM (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, nove interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione.

L'on. Cox svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato, a nome del gruppo ELDR, al Consiglio (B4-1221/95) e alla Commissione (B4-1222/95), sul completamento dell'Unione economica e monetaria.

La on. Randzio-Plath svolge le interrogazioni orali che ella ha presentato insieme all'on. Alan J. Donnelly, a nome del gruppo PSE, al Consiglio (B4-1343/95) e alla Commissione (B4-1344/95), sull'Unione economica e monetaria.

L'on. Herman svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato, a nome del gruppo PPE, al Consiglio (B4-1347/95) e alla Commissione (B4-1348/95), sull'Unione economica e monetaria.

L'on. Gallagher svolge le interrogazioni orali che l'on. Pasty ha presentato, a nome del gruppo UPE, al Consiglio (B4-1427/95) e alla Commissione (B4-1428/95), sull'Unione economica e monetaria.

L'on. Wolf svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato insieme alle onn. Soltwedel-Schäfer e Hautala, a nome del gruppo Verde, alla Commissione (B4-1429/95), sulla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

Il presidente in carica del Consiglio, Carlos Westendorp, e il commissario de Silguy rispondono alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Harrison, a nome del gruppo PSE, von Wogau, a nome del gruppo PPE, Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo ELDR, e Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Soltwedel-Schäfer, a nome del gruppo V, Ewing, a nome del gruppo ARE, Blokland, a nome del gruppo EDN, Schreiner, non iscritto, Metten, Christodoulou, Ribeiro, Hautala, Katiforis, Secchi, Sjöstedt, Areitio Toledo, Rönnholm e Sindal, il commissario de Silguy, la on. Soltwedel-Schäfer, la quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale il commissario de Silguy risponde.

La Presidenza comunica che sono state presentate otto proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Pasty, Ligabue, Gallagher, Garosci e Mezzaroma, a nome del gruppo UPE, sull'Unione economica e monetaria (B4-1446/95);
- Randzio-Plath e Harrison, a nome del gruppo PSE, sull'Unione economica e monetaria (B4-1447/95);
- Vinci, Theonas, Svensson, Jové Peres, Ribeiro e Elmalan, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla moneta unica (B4-1448/95);
- Blokland e de Rose, a nome del gruppo EDN, sull'Unione economica e monetaria (B4-1450/95);
- Hautala, Wolf e Soltwedel-Schäfer, a nome del gruppo V, sulla moneta unica (B4-1452/95);
- Ewing, a nome del gruppo ARE, sull'Unione economica e monetaria (B4-1454/95);

- Herman, a nome del gruppo PPE, sull'Unione economica e monetaria (B4-1457/95);
- Cox, a nome del gruppo ELDR, sull'Unione economica e monetaria (B4-1458/95).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: giovedì alle 11.30.

L'on. Tomlinson, riferendosi a informazioni avute dal sindacato «Union Syndical», chiede se, visti i problemi sorti — a causa di rivendicazioni sindacali del personale del Comitato delle regioni nei confronti del proprio datore di lavoro — in occasione dell'ultima tornata del Comitato delle regioni, tornata svoltasi nell'Aula del Parlamento, è opportuno che il Comitato delle regioni possa di nuovo far uso dell'Aula nel gennaio 1996; chiede che la questione sia deferita all'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

5. Navigazione interna **II (Articolo 66, paragrafo 7 del regolamento)

Raccomandazione per la seconda lettura, sotto forma di lettera, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, in vista dell'adozione della posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (C4-0522/95 – 95/0120(SYN))

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0522/95 — 95/0120(SYN):

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 1).

6. Regimi di sicurezza sociale * (Articolo 99 del regolamento)

Relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento CEE n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 — C4-0389/95 — 95/0196(CNS)) (A4-0286/95) (relatore: on. Imaz San Miguel) (senza discussione).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0352 – C4-0389/95 – 95/0196(CNS):

Emendamenti approvati: 1-18 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 2).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

IT

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 2).

(La raccomandazione per la seconda lettura Watts, che doveva essere votata a questo punto, è aggiornata a un secondo momento a causa di una presenza insufficiente di deputati in Aula).

7. Equipaggiamento marittimo **I (votazio-

Relazione Kaklamanis - A4-0291/95

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0269 — C4-0328/95 — 95/0163(SYN):

Emendamenti approvati: 1; 2 con AN; 3; 12 con VE (183 favorevoli, 123 contrari, 0 astenuti); 4 e 5 in blocco; 6-9 in blocco; 14 e 10

Emendamenti respinti: 11 con VE (115 favorevoli, 154 contrari, 7 astenuti); 13 con VE (145 favorevoli, 173 contrari, 0 astenuti); 15 con AN

Risultati delle votazioni con AN:

em. 2 (PPE):

contrari:

er

votanti:	287
favorevoli:	157
contrari:	129
astenuti:	1
m. 15 (PPE):	
votanti:	321
favorevoli:	145

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 3).

170

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 3).

8. Aiuti alla costruzione navale * (votazione) Relazione García Arias — A4-0289/95

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0410 — C4-0403/95 — 95/0219(SYN):

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco; 6; 7 e 4

Emendamenti ritirati: 5 e 8

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 4).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 4).

(La Presidenza constatando, sulla base di un controllo con VE, una presenza sufficiente in Aula, decide di porre in votazione la raccomandazione per la seconda lettura Watts.)

9. Sicurezza dei traghetti passeggeri roll on/roll off **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Watts - A4-0288/95

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0424/95 – 95/0028(SYN):

Emendamenti approvati: 1 con AN; 2-4 in blocco

Risultati delle votazioni con AN:

em. 1 (PSE):

327
(
1

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 5).

10. Occupazione in Europa — 1995 (votazione)

Relazione Van Lancker - A4-0287/95

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 18; 12 con VE (172 favorevoli, 166 contrari, 1 astenuto); 19; 6 per parti separate (seconda parte con VE (213 favorevoli, 96 contrari, 34 astenuti); 7 con VE (182 favorevoli, 170 contrari, 8 astenuti); 8 (modificato oralmente); 22 con VE (265 favorevoli, 81 contrari, 11 astenuti); 15; 16 con VE (188 favorevoli, 182 contrari, 0 astenuti); 10; 17 (modificato oralmente); 23 con VE (246 favorevoli, 113 contrari, 5 astenuti)

Emendamenti respinti: 5 con VE (172 favorevoli, 177 contrari, 0 astenuti); 13 con VE (147 favorevoli, 198 contrari, 6 astenuti); 20; 21; 1 (come aggiuntivo); 9; 3 con VE (172 favorevoli, 181 contrari, 17 astenuti);

Emendamenti ritirati: 4; 11 e 2

Emendamento decaduto: 14

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi:

- la relatrice sugli emendamenti al par. 9;
- l'on. Pronk ha fatto osservare che la versione olandese dell'em. 6 era diversa dalle altre versioni, dal momento che in esse non figurava la frase «dei regimi di previdenza sociale; rammenta di aver espresso l'opinione che questo finanziamento alternativo possa essere ricercato nella tassazione delle risorse naturali»; ha chiesto che fosse posta in votazione questa versione dell'emendamento nel qual caso il gruppo PPE

avrebbe votato a favore; la on. Boogerd-Quaak ha fatto rilevare che la versione olandese era la versione originale, nonostante il testo fosse poi stato depositato in inglese (la Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni a che la versione olandese fosse considerata come la versione originale, versione poi approvata);

- l'on. Wolf ha proposto di inserire nell'emendamento 1 la parola «proporzionalmente» dopo le parole «il reddito reale netto dei lavoratori dipendenti non è» (la Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni alla votazione su questa modifica orale);
- la relatrice ha proposto che l'em. 8 fosse considerato aggiuntivo, anziché sostitutivo, del paragrafo 13, senza tuttavia l'ultima frase («una maggiore mobilità... e rigidi»); la on. Boogerd-Quaak, coautrice dell'emendamento, si è dichiarata d'accordo con la proposta; l'on. Crowley è poi intervenuto sulla procedura di voto;
- la on. Boogerd-Quaak sulla decadenza o meno dell'emendamento 14;
- la relatrice ha proposto che l'em. 3 del gruppo Verde fosse considerato come aggiuntivo anziché sostitutivo, proposta sulla quale l'on. Wolf, presentatore dell'emendamento, si è dichiarato d'accordo;
- la relatrice ha proposto che l'em. 17 fosse posto in votazione come emendamento alla prima parte del par. 21 (quella che finisce con i termini «in questo settore»), con l'aggiunta dell'espressione «dell'Unione e» prima delle parole «degli Stati membri» (la Presidenza ha constatato che l'on. Menrad, presentatore dell'emendamento, a nome del gruppo PPE, era d'accordo sulla proposta);
- l'on. Watson ha chiesto alla Presidenza se non fosse stata presentata una richiesta di votazione per parti separate sull'em. 23 (la Presidenza ha risposto che l'approvazione dell'em. 17 faceva decadere la richiesta); Osull'em. 23 è intervenuta poi la relatrice per segnalare che i termini «accanto agli indirizzi economici» dovevano essere mantenuti.

Votazioni per parti separate:

em. 6 (PSE):

prima parte: fino a «possibilità di fonti alternative di finanziamento»

seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6).

Interviene l'on. Falconer per chiedere che siano limitati al massimo gli emendamenti orali nel corso delle votazioni (la Presidenza si dichiara d'accordo su tale necessità).

Dichiarazioni di voto:

relazione Kaklamanis (A4-0291/95)

- scritte: on. Nicholson e Wolf

relazione García Arias (A4-0289/95)

 scritte: onn. Novo, a nome del gruppo V, Caudron, Nicholson, Alavanos e Wolf raccomandazione per la seconda lettura Watts (A4-0288/95)

- orale: on. Watts, a nome del gruppo PSE
- scritte: on. Nicholson e Wolf

relazione Van Lancker (A4-0287/95)

- orali: onn. Wolf; a nome del gruppo V e Van Lancker; relatrice
- scritte: onn. Hermange; Caudron; Nicholson; Vanhecke;
 Burenstam Linder, Cederschiöld, Virgin, Carlsson, Stenmarck,
 Svensson, Eriksson, Sjöstedt e Gahrton.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 12.45 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO Vicepresidente

11. Relazioni e accordi tra l'UE e l'Ucraina, la Russia, la Moldavia e il Kirghizistan ***/* (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, nove relazioni.

L'on. Gomolka illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(94)0226 — COM(95)0137 — 7804/95 — C4-0349/95 — 6062/95 — C4-0363/95 — 94/0136(AVC)) (A4-0279/95).

La on. Carrère d'Encausse illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra (COM(94)0257-7630/94-C4-0191/95-6101/95-C4-0358/95-94/0151(AVC)) (A4-0294/95).

L'on. Wiersma, che sostituisce la relatrice, illustra la relazione che la on. E. Mann ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina (A4-0094/94).

L'on. Kittelmann illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e la Russia (A4-0095/94).

L'on. Alavanos illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro

IT

Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldavia, d'altro lato (COM(94)0477 — COM(95)0137 — 7804/95 — C4-0346/95 — 6246/95 — C4-0362/95 — 94/0249(AVC)) (A4-0273/95).

L'on. Wiersma illustra le relazioni che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne,

- sugli orientamenti economici e commerciali dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldavia (A4-0274/95);
- sulla proposta di decisione al Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Moldavia dall'altra (COM(95)0244 C4-0414/95 95/0139(CNS)) (A4-0275/95).

La on. Lalumière illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (COM(94)0412 — COM(95)0137 — 7804/95 — C4-0345/95 — 6254/95 — C4-0361/95 — 94/0224(AVC)) (A4-0277/95).

L'on. Chesa illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sugli aspetti economici e commerciali dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan (A4-0100/94).

Intervengono gli onn. McCartin, relatore per parere della commissione per i bilanci, Ryynänen, relatrice per parere della commissione per la cultura, Truscott, a nome del gruppo PSE, Posselt, a nome del gruppo PPE, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Souchet, a nome del gruppo EDN, Nußbaumer, non inscritto, Iivari, von Habsburg, Van der Waal, Krehl e Botz, e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 novembre, parte prima, punto 6.

12. Aiuto umanitario **I (discussione)

La on. Sauquillo Pérez del Arco illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la

cooperazione, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'aiuto umanitario (COM(95)0201 — C4-0265/95 — 95/0119(SYN)) (A4-0283/95).

Intervengono gli onn. Kouchner, presidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, a nome del gruppo PSE, Añoveros Trias de Bes, a nome del gruppo PPE, Baldi, a nome del gruppo UPE, Fassa, a nome del gruppo ELDR, Pradier, a nome del gruppo ARE, Howitt e Günther e il commissario, signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 novembre, parte prima, punto 7.

13. Tutela degli interessi finanziari * (discussione)

La on. Theato illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE, CEEA) del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (COM(94)0214 – C4-0292/95 – 94/0146(CNS)) (A4-0296/95).

Intervengono gli onn. Oddy, relatrice per parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, Dankert, a nome del gruppo PSE, Rosado Fernandes, a nome del gruppo UPE, Kjer Hansen, a nome del gruppo ELDR, Schreiner, non inscritto, Wemheuer e De Luca e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 30 novembre, parte prima, punto 8.

14. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 30 novembre 1995, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00

dalle 10.00 alle 11.30:

 Comunicazione della Commissione su questioni politiche urgenti e di notevole rilevanza (piccole e medie imprese), seguita da domande

alle 11.30:

Turno di votazioni

(La seduta è tolta alle 23.40)

Enrico VINCI, Segretario generale Jack STEWART-CLARK,

Vicepresidente

Mercoledì 29 novembre 1995

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Navigazione interna **II (articolo 66, paragrafo 7, del regolamento)

Posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (C4-0522/95 — 95/0120(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

La posizione comune è approvata

Il Consiglio è invitato ad adottare definitivamente l'atto, conformemente alla sua posizione comune.

2. Regimi di sicurezza sociale * (articolo 99 del regolamento)

A4-0286/95

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 — C4-0389/95 — 95/0196 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

ARTICOLO 1, PRIMA DEL PUNTO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Titolo (regolamento (CEE) n. 1408/71)

-1. Il titolo è modificato come segue:

«Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale alle persone che si spostano all'interno della Comunità».

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PRIMA DEL PUNTO 1, PUNTO -1 bis (nuovo) Articolo 1, lettera j), (regolamento (CEE) n. 1408/71)

-1 bis. L'articolo 1 è modificato come segue:

Alla lettera j) il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni del comma precedente non possono avere l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento le disposizioni contrattuali relative ai «prepensionamenti»;»

^(*) GU C 260 del 5.10.1995, pag. 13.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 1, SECONDO COMMA (nuovo)

Articolo 1, lettera v) bis (nuova) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

Dopo la lettera v) è inserita la seguente nuova lettera v bis):

«v) bis. Il termine «prepensionamento» designa qualunque prestazione in danaro diversa da una prestazione anticipata di vecchiaia concessa a partire da una determinata età a un lavoratore in disoccupazione completa o parziale fino all'età in cui può beneficiare della pensione di vecchiaia o della pensione di anzianità anticipata non ridotta e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente.»

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

1 bis. All'articolo 2 è inserito il seguente nuovo paragrafo 3 bis:

«3 bis. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 si applicano altresì ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro e ai loro familiari.»

(Emendamento 5)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CEE) n. 1408/71)

- 1 ter. All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
 - «4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.»

(Emendamento 7)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 quater (nuovo) Articolo 20 (regolamento (CEE) n. 1408/71)

1 quater. L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo:

«Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se il lavoratore vi risiedesse. L'ex lavoratore frontaliero che ha diritto a una pensione, a una rendita o a un prepensionamento dovuto in virtù della legislazione dello Stato membro nel territorio del quale ha lavorato come frontaliero, nonché i suoi familiari e superstiti, possono beneficiare delle prestazioni in natura alle stesse condizioni.

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Se nello Stato membro in cui dimora l'accesso alla sicurezza sociale è subordinato all'esercizio previo di un'attività lavorativa, il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa deve beneficiare del regime di sicurezza sociale dello Stato in cui dimora, tanto durante il periodo di disoccupazione quanto a partire dal compimento dell'età pensionabile, sulla base delle attività lavorative effettuate nello Stato in cui ha lavorato.»

(Emendamento 8)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)

Articolo 25, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 1408/71)

- 2 bis. L'articolo 25, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Un lavoratore in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), o lettera b), ii), prima frase, e il lavoratore cui si applica l'articolo 71 bis beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.»

(Emendamento 9)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 ter (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

2 ter. L'articolo 27 è modificato nel modo seguente:

Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e viene inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Nel caso di un titolare di pensioni dovute secondo le legislazioni di vari Stati membri, l'onere finanziario incombe allo Stato membro alla cui legislazione il pensionato è stato assoggettato più a lungo.»

(Emendamento 10)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 quater (nuovo)

Articolo 31, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

2 quater. L'articolo 31 è modificato nel modo seguente:

Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e viene inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di uno o più di questi Stati, così come i suoi familiari,

IT

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

beneficia — durante la dimora nel territorio di uno Stato membro in virtù della legislazione del quale ha diritto a delle prestazioni — di prestazioni dell'istituzione di tale Stato membro e a carico della stessa, come se il titolare vi risiedesse.»

(Emendamento 11)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 quinquies (nuovo)

Articolo 31 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

2 quinquies. Viene inserito il seguente nuovo articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Il lavoratore frontaliero titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione dello Stato membro nel territorio del quale ha lavorato come frontaliero e che ha diritto a delle prestazioni in virtù di tale legislazione, nonché i suoi familiari o superstiti, ha altresì diritto a delle prestazioni dell'istituzione di tale Stato membro e a carico della stessa, come se il lavoratore vi risiedesse.»

(Emendamento 12)

ARTICOLO 1, PUNTO 4 bis (nuovo)

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

4 bis. L'articolo 71 è modificato nel modo seguente:

Il paragrafo 1, lettera a), punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni dello Stato in cui cerca un nuovo posto di lavoro, vale a dire o dello Stato della sua ultima occupazione o dello Stato di residenza, secondo le disposizioni di tale Stato, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo dell'ultima occupazione e sono a carico della medesima;

(Emendamento 13)

ARTICOLO 1, PUNTO 4 ter (nuovo)

Articolo 71 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

Articolo 71 bis

4 ter. Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente nuovo articolo 71 bis:

Nonostante le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), il lavoratore che, durante l'ultima occupazione, abbia risieduto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente può beneficiare del prepensionamento previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato come se vi risiedesse.

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

ARTICOLO 1, PUNTO 4 quater (nuovo)

Articolo 74, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

4 quater. L'articolo 74 è modificato nel modo seguente:

Il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili mutatis mutandis al titolare di un prepensionamento.»

(Emendamento 15)

ARTICOLO 1, PUNTO 4 quinquies (nuovo)

Articolo 77, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 1408/71)

4 quinquies. All'articolo 77, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di un prepensionamento, di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o i supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.»

(Emendamento 16)

ARTICOLO 1, PUNTO 4 sexies (nuovo)

Articolo 81, lettera d) bis (nuova) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

- 4 sexies. L'articolo 81 è così modificato: Dopo la lettera d) è inserita la seguente nuova lettera d bis):
 - «d) bis. promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri allo scopo di trovare delle soluzioni ai problemi specifici relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, segnatamente per quanto riguarda i loro contributi di sicurezza sociale e il diritto alle prestazioni in denaro e non.»

(Emendamento 6)

ARTICOLO 2, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 19 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 574/72)

Articolo 19 ter

1 bis. Prima dell'articolo 20 è inserito il seguente nuovo articolo 19 ter:

«Articolo 19 ter

In vista dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) la Commissione presenta una proposta intesa all'istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 1997, di una tessera europea di assistenza sanitaria.»

Mercoledì 29 novembre 1995

TESTO DELLA COMMISSIONE MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

ARTICOLO 2, PUNTO 1 ter (nuovo) Articolo 95 (regolamento (CEE) n. 574/72)

1 ter. L'articolo 95 è modificato come segue:

- a) Al paragrafo 2 sono soppressi i termini «e applicando al risultato una riduzione del venti per cento».
- b) Dopo il paragrafo 4 è inserito il paragrafo 4 bis seguente:

«4 bis. Per l'applicazione di questo articolo i due coniugi entrambi titolari di pensione o di rendita di vecchiaia in virtù della legislazione di uno Stato membro, e che convivono in un altro Stato membro, vanno considerati come un unico titolare di pensione o di rendita. Questa disposizione non si applica se fino alla data di inizio della concessione della pensione o della rendita suddetta i due coniugi avevano diritto alle prestazioni in qualità di lavoratori subordinati.»

(Emendamento 18)

ARTICOLO 2, PUNTO 1 quater (nuovo)
Articolo 95 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 574/72

1 quater. Dopo l'articolo 95 è inserito il seguente nuovo articolo 95 bis:

«Articolo 95 bis

Mobilità dei lavoratori frontalieri

Anteriormente al 30 giugno 1996, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento in cui, oltre a esaminare i problemi che l'attuale assenza di armonizzazione comporta per detti lavoratori, formula proposte volte a eliminare i problemi riscontrati nel traffico transfrontaliero e a creare un autentico mercato interno per i lavoratori.»

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 — C4-0389/95 — 95/0196 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0352 95/0196 (CNS) (1),
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 51 e 235 del trattato CE (C4-0389/95),

⁽¹⁾ GU C 260 del 5.10.1995, pag. 13.

Mercoledì 29 novembre 1995

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0286/95),
- 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
- 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
- 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

3. Equipaggiamento marittimo **I

A4-0291/95

Proposta di direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (COM(95)0269 — C4-0328/95 — 95/0163(SYN))

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Primo considerando

considerando che nel quadro della politica dei trasporti comune è necessario adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza; considerando che nel quadro della politica dei trasporti comune è necessario applicare in modo armonizzato i metodi e le norme internazionali di prova per i prodotti utilizzati nell'equipaggiamento delle navi, in modo da assicurare un livello uniforme ed elevato di sicurezza contribuendo così sia a ridurre le perdite di vite umane sia a evitare l'inquinamento dei porti e dei litorali;

(Emendamento 2)

Articolo 2, definizione «nave UE»

«nave UE»:

«nave UE»:

una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati dagli Stati membri in conformità delle convenzioni internazionali; una nave registrata in uno Stato membro e che ne batte la bandiera in conformità della sua legislazione;

(Emendamento 3)

Articolo 2, definizione «nave nuova», parte introduttiva

«nave nuova»:

«nave nuova»:

una nave la cui chiglia sia stata impostata, o sia a uno stadio di costruzione equivalente, alla data o dopo la data di *adozione* della presente direttiva. Ai fini della presente definizione, uno stadio di costruzione equivalente significa lo stadio in cui:

una nave la cui chiglia sia stata impostata, o sia a uno stadio di costruzione equivalente, alla data o dopo la data di **entrata in vigore** della presente direttiva. Ai fini della presente definizione, uno stadio di costruzione equivalente significa lo stadio in cui:

IT

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 12)

Articolo 2, definizione «norme di prova»

«norme di prova»:

le norme *fissate* dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), *che sono in vigore alla data di adozione* della presente direttiva e che sono stabilite, in conformità delle convenzioni internazionali in materia e delle Risoluzioni e delle Circolari dell'Organizzazione marittima internazionale, allo scopo di definire i metodi di prova e i risultati delle prove solo nella forma specificata nell'allegato A;

«norme di prova»:

le norme per la definizione dei metodi di prova e dei risultati delle prove adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), dall'Organizzazione europea per la normalizzazione o da un'altra organizzazione specializzata a seconda del tipo di equipaggiamento. Tali norme devono entrare in vigore, solo nella forma specificata nell'allegato A, alla data di applicazione della presente direttiva e sono stabilite in conformità delle convenzioni internazionali in materia e delle Risoluzioni e delle Circolari dell'Organizzazione marittima internazionale;

(Emendamento 4)

Articolo 5, paragrafo 3

- 3. Anche l'equipaggiamento elencato nell'Allegato A.1 e fabbricato anteriormente alla data di entrata in vigore delle leggi nazionali di attuazione della presente direttiva può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave, i cui certificati siano rilasciati da uno Stato membro in conformità delle convenzioni internazionali, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle leggi nazionali di attuazione della presente direttiva, se fabbricato conformemente alle procedure di approvazione del tipo in vigore nel territorio di detto Stato membro prima della data di adozione della presente direttiva.
- 3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, anche l'equipaggiamento elencato nell'Allegato A.1 e fabbricato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave per un periodo di due anni da detta data, se fabbricato conformemente alle procedure di approvazione del tipo in vigore nello Stato membro che rilascia i relativi certificati prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

(Emendamento 5)

Articolo 6

Gli Stati membri si impegnano a non vietare l'immissione sul mercato, o la sistemazione a bordo di una nave UE dell'equipaggiamento di cui all'Allegato A.1 che risulti conforme a quanto disposto dalla presente direttiva, e a non rifiutare il rilascio o il rinnovo dei relativi certificati di sicurezza.

Gli Stati membri si impegnano a non vietare l'immissione sul mercato, o la sistemazione a bordo di una nave UE dell'equipaggiamento di cui all'Allegato A.1 che risulti conforme a quanto disposto dalla presente direttiva, e a non rifiutare il rilascio o il rinnovo dei relativi certificati di sicurezza. La Commissione provvede a un'applicazione uniforme delle norme di prova esistenti all'interno degli Stati membri

(Emendamento 6)

Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Attraverso l'autorità competente o attraverso un organismo esterno indipendente designato dall'autorità competente, gli Stati membri effettuano controlli periodici sulle funzioni esercitate in vece loro dagli organismi notificati.

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi designati come organismi notificati offrano tutte le garanzie di indipendenza (economica, amministrativa o di altro genere) dai fabbricanti o dai fornitori degli equipaggiamenti che valutano.

(Emendamento 8)

Articolo 9, paragrafo 2

- 2. Uno Stato membro che ha designato un organismo notificato deve ritirare tale designazione se constata che l'organismo non risponde più ai criteri elencati nell'Allegato C. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
- 2. Uno Stato membro che ha designato un organismo notificato deve ritirare tale designazione se constata che l'organismo non risponde più ai criteri elencati nell'Allegato C e/o nel precedente paragrafo del presente articolo. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

(Emendamento 9)

Articolo 14, paragrafo 2

- 2. Tali procedure di prova non devono comportare discriminazioni di sorta fra l'equipaggiamento prodotto nello Stato di bandiera e quello prodotto in altri Stati membri.
- 2. Tali procedure di prova non devono comportare discriminazioni di sorta fra l'equipaggiamento prodotto nello Stato di bandiera e quello prodotto **in altri Stati o** in altri Stati membri.

(Emendamento 14)

Allegato B, (modulo B), paragrafo 2

- 2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, a un organismo notificato di sua scelta.
- 2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, a **uno o più organismi notificati** di sua scelta.

(Emendamento 10)

Allegato C, paragrafo 1

- 1. Gli organismi notificati devono soddisfare i requisiti della serie EN 45000.
- 1. Gli organismi notificati devono soddisfare i requisiti della serie EN 45000 o gli specifici requisiti per altri equipaggiamenti speciali, a seconda del loro tipo.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'equipaggiamento marittimo (COM(95)0269 — C4-0328/95 — 95-0163(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0269 95/0163(SYN)) (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C e dell'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CE (C4-0328/95),

⁽¹) GU C 218 del 23.8.1995, pag. 9.

IT

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i
 problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione giuridica e per i diritti dei
 cittadini (A4-0291/95),
- 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
- 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
- 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
- 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

4. Aiuti alla costruzione navale

A4-0289/95

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale (COM(95)0410 - C4-0403/95 - 95/0219(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Terzo considerando

considerando che l'accordo deve entrare in vigore il 1º gennaio 1996;

considerando che l'accordo dovrebbe entrare in vigore il 1º gennaio 1996, quando tutte le parti avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'accordo;

(Emendamento 2)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando l'«importanza significativa» dell'accordo OCSE sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili e delle disposizioni legislative che ne derivano per il diritto comunitario;

(Emendamento 3)

Considerando quinto ter (nuovo)

considerando che l'adozione del presente regolamento deve essere seguita dall'adozione del regolamento relativo alla difesa contro le pratiche dei prezzi pregiudizievoli nel settore della costruzione navale, e che il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato su tale proposta di regolamento;

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6)

Articolo 6, parte introduttiva

Gli aiuti alla ristrutturazione accordati in Spagna, Portogallo e Belgio, sottoforma di sostegno agli investimenti e sostegno a favore di misure sociali non compresi all'articolo 3 e corrisposti dopo *il 1º gennaio 1996* possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La concessione di tali aiuti deve essere subordinata a notifica individuale e approvazione preventiva da parte della Commissione entro *il 31 dicembre 1996* tenendo conto dei seguenti massimali e termini per i pagamenti:

Gli aiuti alla ristrutturazione accordati in Spagna, Portogallo e Belgio, sottoforma di sostegno agli investimenti e sostegno a favore di misure sociali non compresi all'articolo 3 e corrisposti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La concessione di tali aiuti deve essere subordinata a notifica individuale e approvazione preventiva da parte della Commissione entro il giorno immediatamente precedente all'entrata in vigore del presente regolamento tenendo conto dei seguenti massimali e termini per i pagamenti:

(Emendamento 7)

Articolo 9, lettera c)

- c) relazioni conclusive su ogni contratto di costruzione e trasformazione navali firmato anteriormente al 1º gennaio 1996 entro la fine del mese successivo a quello dell'ultimazione presentata conformemente al modulo n. 2 figurante in allegato;
- relazioni conclusive su ogni contratto di costruzione e trasformazione navali firmato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento entro la fine del mese successivo a quello dell'ultimazione presentata conformemente al modulo n. 2 figurante in allegato;

(Emendamento 4)

Articolo 10

Il presente regolamento è applicabile dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 1998.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili concluso nell'ambito dell'OCSE.
- 2. Il presente regolamento è applicabile per tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore.
- 3. La direttiva 94/73/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica la direttiva 90/684/CE concernente gli aiuti alla costruzione navale, con mantenimento del tetto massimo al 9%, è prorogata sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
- 4. La Commissione può chiedere di rinegoziare anticipatamente l'accordo onde porre rimedio alle eventuali deficienze constatate in tema di ripristino delle condizioni normali di concorrenza. La Commissione deve, in caso di necessità, essere pronta a prevedere di invocare la clausola di recesso di cui all'articolo 14 dell'accordo. L'approvazione del presente regolamento è seguita dall'approvazione del regolamento sul codice dei prezzi pregiudizievoli.

Mercoledì 29 novembre 1995

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale (COM(95)0410 - C4-0403/95 -95/0219(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0410 95/0219(CNS) (1),
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 92, paragrafo 3, lettera e), 94, 113 e 228 del trattato CE (C4-0403/95),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per le relazioni economiche esterne nonché della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0289/95),
- approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 1.
- 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹)	GU :	C	304	del	15.	11.	1995,	pag.	21
()	00	_	204	CC1	10.		1,,,,,	Pub.	

5. Sicurezza dei traghetti passeggeri roll on/roll off **II

A4-0288/95

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (C4-0424/95 - 95/0028(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0424/95 95/0028(SYN)),
- visto il suo parere in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0028 (2),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189C del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0288/95),
- 1. modifica come segue la posizione comune;
- incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. 2.

GU C 166 del 3.7.1995, pag. 52. GU C 298 dell'11.11.1995, pag. 23.

Mercoledì 29 novembre 1995

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 5, paragrafo 4

- 4. Il certificato di gestione della sicurezza è valido soltanto per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sempreché una verifica intermedia sia effettuata almeno ogni 30 mesi o a intervalli più ravvicinati, al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza funziona correttamente e che le eventuali modifiche apportate dopo la verifica soddisfano le prescrizioni del codice ISM.
- 4. Il certificato di gestione della sicurezza è valido soltanto per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sempreché una verifica intermedia sia effettuata almeno ogni **anno**, al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza funziona correttamente e che le eventuali modifiche apportate dopo la verifica soddisfano le prescrizioni del codice ISM.

(Emendamento 2)

Articolo 7, primo comma

Quando uno Stato membro ritiene che una società di navigazione, nonostante il fatto che abbia un documento di conformità, non possa effettuare un servizio di linea con traghetti passeggeri roro da o verso i suoi porti per il motivo che esistono rischi di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure per l'ambiente, l'esercizio di tale servizio può essere sospeso fintantoché il pericolo non sia rimosso.

Quando uno Stato membro ritiene che una società di navigazione, nonostante il fatto che abbia un documento di conformità, non possa effettuare un servizio di linea con traghetti passeggeri roro da o verso i suoi porti per il motivo che esistono rischi di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure per l'ambiente, l'esercizio di tale servizio può essere sospeso fintantoché il pericolo non sia rimosso, dopodiché il servizio può essere ripreso.

(Emendamento 3)

Articolo 10, paragrafo 2

- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure di applicazione generale da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

(Emendamento 4)

Articolo 10, paragrafo 3

- a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- a) La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
- b) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

ĪT

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quaranta giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

- c) Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
 - La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
- c bis) Le riunioni del comitato sono pubbliche. Il comitato rende noti gli ordini del giorno delle sue riunioni con due settimane di anticipo e pubblica i relativi processi verbali. Esso predispone un pubblico registro delle dichiarazioni degli interessi dei suoi membri.

6. Occupazione in Europa – 1995

A4-0287/95

Risoluzione sulla relazione annuale della Commissione su «L'occupazione in Europa — 1995» (COM(95)0396 — C4-0384/95)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 2, 3, 3 bis, 103 e 118,
- visto il Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione (COM(93)0700 – C3-0509/93),
- visto il Libro bianco della Commissione sulla politica sociale europea Uno strumento di progresso per l'Unione (COM(94)0333 – C4-0087/94) – e il programma d'azione sociale della Commissione,
- viste le decisioni adottate dal Consiglio europeo nelle sue riunioni di Edimburgo, Copenaghen, Bruxelles, Corfù, Essen e Cannes,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sul seguito dato al Consiglio europeo di Essen sull'occupazione (COM(95)0074 – C4-0114/95),
- vista la raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri (COM(95)0228 – C4-0210/95),
- vista la raccomandazione 95/326/CE del Consiglio relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (COM(95)228 – C4-0210/95) (¹),
- vista la «comunicazione della Commissione e proposta di decisione del Consiglio relative alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione (ESSEN)» (COM(95)0250 – C4-0385/95) (²),
- visto il parere congiunto elaborato dal Gruppo macroeconomico del dialogo sociale sulle «linee direttrici delle parti sociali per trasformare la ripresa in un processo di crescita sostenibile e con creazione di impieghi» del 16 maggio 1995, sottoscritto dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), dall'Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE) e dal Centro per le imprese a partecipazione pubblica (ECPE),

⁽¹⁾ GU 191, 12.8.1995, pag. 24.

⁽²⁾ GU C 235 del 9.9.1995, pag. 8.

- viste le sue risoluzioni del 9 marzo 1994 sul Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione (1), del 10 marzo 1994 sulle implicazioni per la politica sociale del processo dell'UEM (2), del 19 gennaio 1995 sul Libro bianco sulla politica sociale europea (3), del 2 marzo 1995 sulle priorità dell'Unione europea per il vertice mondiale sullo sviluppo sociale (4), del 7 aprile 1995 sulla relazione annuale sull'economia per il 1995 (5), del 13 luglio 1995 su una coerente strategia dell'occupazione per l'Unione europea (6), del 14 luglio 1995 sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri (7) e sulla relazione annuale della Commissione sull'occupazione in Europa — 1994 (8),
- vista la comunicazione della Commissione su una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e occupazione (COM(95) 273 – C4-0289/95),
- vista la relazione annuale della Commissione su «L'occupazione in Europa 1995» (COM(95)0396 - C4-0384/95),
- vista la «relazione interlocutoria del presidente del gruppo di riflessione sulla CIG del 1996», in particolare le sue conclusioni per quanto concerne l'occupazione,
- vista la relazione annuale della Commissione su «La strategia europea dell'occupazione: progressi recenti e prospettive per il futuro» (COM(95) 0465 – C4-0461/95),
- vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione per i problemi economici è monetari e la politica industriale (A4-0287/95),
- A. considerando che lo sviluppo economico e sociale costituiscono il marchio dell'Unione europea, la quale si è impegnata a realizzare la coesione economica e sociale,
- B. considerando che l'obiettivo di creare 15 milioni di posti di lavoro per la fine del secolo, formulato nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, non potrà essere realizzato unicamente sulla base del previsto incremento del tasso di crescita economica, sebbene continui essere necessario mantenere un elevato tasso di crescita economica,
- C. considerando che l'Unione affronta una sfida cruciale per quanto riguarda le sue capacità di contenere la disoccupazione, dal momento che 18 milioni di persone sono ufficialmente registrate come disoccupati, e considerando che ciò rappresenta inoltre un grave fattore di esclusione,
- D. considerando che la globalizzazione dell'economia mondiale, provocata dalla liberalizzazione degli scambi, dei movimenti di capitali e dei servizi finanziari e accompagnata dalla deregolamentazione dei mercati, esercita su tutti gli Stati membri un'enorme pressione alla quale non sono in grado di resistere da soli; di qui la necessità di adottare una strategia comune per promuovere una crescita sostenibile, l'occupazione e un livello elevato di protezione sociale combinando in maniera idonea le misure più efficaci,
- E. considerando che una strategia comune richiede opportune linee d'azione unitamente a procedure di coordinamento, cooperazione e controllo a livello dell'Unione, che devono comprendere indicatori economici e sociali accettabili in modo da garantire una distribuzione equilibrata dei benefici della crescita economica tra produttività, redditi di capitali, salari e creazione di posti di lavoro, in modo da raggiungere un livello elevato di coesione economica e sociale,

GU C 91 del 28.3.1994, pag. 124.

Idem, pag. 206. GU C 43 del 20.2.1995, pag. 63.

GU C 68 del 20.3.1995, pag. 49. GU C 106 del 2.5.1995, pag. 273.

GU C 249 del 25.9.1995, pag. 143.

Idem, pag. 213. Idem, pag. 208.

IT

- F. considerando che un'efficace strategia occupazionale per l'Unione europea presuppone la combinazione di una politica macroeconomica e strutturale dell'occupazione che si rafforzino a vicenda sia a livello nazionale che a livello dell'Unione; che lo sviluppo di una tale strategia occupazionale comune richiede un'intensa cooperazione interistituzionale tra la Commissione, il Parlamento, il Consiglio «Affari sociali», il Consiglio ECOFIN e le parti sociali e impone di accordare all'occupazione un ruolo centrale nella politica occupazionale e nella politica economica e di favorire un'intensa cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione,
- G. appoggiando la «strategia di reimpiego» proposta nella relazione, sui cui dovrebbero fondarsi i cinque settori chiave della politica concordati al Consiglio europeo di Essen, ma rilevando che la relazione non fornisce linee direttrici specifiche ma solo suggerimenti generici,
- H. considerando che la CIG del 1996 fornisce l'opportunità di riconciliare gli obiettivi economici, sociali e ambientali dell'Unione con l'impegno nei confronti della stabilità dei prezzi e di sane finanze pubbliche prescritto nelle disposizioni concernenti l'Unione economica e monetaria includendo come obiettivo esplicito dell'Unione europea la piena occupazione,

I. Situazione dell'occupazione nell'Unione europea

- 1. E' preoccupato in quanto, secondo la relazione sull'occupazione in Europa 1995, tra il 1991 e il 1994
- a) sono andati perduti 6 milioni di posti di lavoro, che fanno ammontare i disoccupati a 18 milioni, pari a quasi l'11% della popolazione attiva;
- b) il tasso di occupazione è sceso al di sotto del 60%;
- c) il 48% dei disoccupati è costituito da disoccupati di lunga durata, la metà dei quali è senza lavoro da più di due anni;
- 2. sottolinea l'importanza economica e le incidenze sociali del potenziale di forza lavoro che la Commissione calcola in 18 milioni di disoccupati, 9 milioni di nuovi arrivati sul mercato del lavoro e 4 milioni di lavoratori a tempo parziale che desiderano ottenere un posto di lavoro a tempo pieno;
- 3. accoglie con soddisfazione la prospettiva offerta dal documento della Commissione, secondo il quale
- la piena realizzazione della componente macroeconomica degli indirizzi economici può condurre a una crescita dovuta agli investimenti pari al 3-3,5% nel periodo compreso tra il 1995 e il 2000, che ridurrebbe il tasso di disoccupazione al 7,5% verso il 2000;
- l'attuazione coerente dei provvedimenti strutturali relativi al mercato occupazionale, stabiliti a Essen, dovrebbe far scendere la disoccupazione del 2,5%, di modo che l'obiettivo del Libro bianco di ridurre del 50% la disoccupazione entro il 2000 continua a essere realizzabile;
- 4. sottolinea il fatto che questo scenario non trova spontanea realizzazione ma presuppone una mobilitazione simultanea e coordinata della politica macroeconomica e della politica strutturale dell'occupazione a favore della creazione di posti di lavoro;
- 5. è inoltre preoccupato per il carattere aleatorio delle stime della Commissione concernenti la correlazione tra crescita e tassi di disoccupazione; la relazione di sintesi afferma che una crescita annua del PIL che sia inferiore di un solo quarto di punto rispetto a quello programmato per il periodo 1996-2000 porterebbe nel 2000 il tasso di disoccupazione al 9% invece che al 7,5% previsto nello scenario ottimale;
- 6. rileva tuttavia che se non si otterrà un consolidamento del bilancio associato a politiche non coordinate, implicante una rigorosa politica monetaria, lo scenario della Commissione lascia intuire che la crescita del PIL rimarrebbe bloccata sul 2-2,5%, il che si tradurrà in una temporanea flessione della disoccupazione che scenderà al 9,75% circa nel 1997 per poi risalire all'11% nel 2000;

II. Politica dell'occupazione nell'Unione

7. constata che gli Stati membri hanno adottato dei provvedimenti riguardo alle cinque priorità stabilite a Essen; deplora il ritardo accumulato da taluni Stati membri nell'elaborazione dei piani pluriennali e il modo eccessivamente lento e frammentario in cui viene dato un nuovo orientamento alla politica occupazionale; chiede pertanto al Consiglio di intensificare e di accelerare gli sforzi;

Mercoledì 29 novembre 1995

- 8. rileva che il contributo più importante alla riduzione dei costi salariali accessori è costituito da una lotta determinata alla disoccupazione e che ogni posto di lavoro di nuova creazione contribuisce alla lotta non solo contro la disoccupazione ma anche contro il rischio di povertà e si oppone inoltre agli oneri determinati della demografia a carico dei regimi di previdenza sociale; rileva anche che il potenziale di creazione di posti di lavoro supplementari conseguente alla riduzione di costi del lavoro non salariali può essere intensificato applicando in modo selettivo e mirato la riduzione dei costi del lavoro alla manodopera poco qualificata e riducendo i costi della previdenza sociale e in tal modo i costi salariali accessori attraverso il trasferimento delle prestazioni che non rientrano nella previdenza sociale verso altre fonti di finanziamenti; raccomanda in questo contesto che la riduzione dei costi del lavoro sia chiaramente vincolata a misure di creazione netta e verificabile di posti di lavoro in collaborazione con le parti sociali;
- 9. chiede alla Commissione di studiare attentamente le esperienze maturate dagli Stati membri per quanto concerne la riduzione dei costi del lavoro e la loro sostituzione con contributi di altre fonti di reddito e di proporre a livello dell'Unione possibilità di fonti alternative di finanziamento come la proposta tassa sulle emissioni di CO₂ e la tassa energetica;
- 10. sottolinea l'importanza di informare, consultare e coinvolgere i lavoratori allorché è in gioco la loro partecipazione alla presa di decisioni, soprattutto quando si tratta di passare a metodi di produzione più flessibili; ritiene che questa partecipazione dei lavoratori a livello locale, regionale, nazionale e comunitario dovrebbe far parte integrante dei nuovi modelli di sviluppo socioeconomico che occorre elaborare per portare avanti la sostenibilità e incrementare la competitività dell'economia dell'Unione; sottolinea al riguardo l'importanza, dal punto di vista del metodo e dei contenuti, del documento del 16 maggio 1995 elaborato dalle parti sociali sugli orientamenti per trasformare la ripresa in un processo di crescita duraturo e atto a creare posti di lavoro;
- 11. chiede agli Stati membri di utilizzare più attivamente le loro spese e i loro strumenti per il mercato dell'occupazione a favore dell'inserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro, senza per questo rimettere in causa la tutela sociale; ribadisce l'importanza annessa al miglioramento quantitativo e qualitativo degli investimenti per l'istruzione e la formazione permanente, specialmente per lavoratori a bassa qualifica e delle PMI, quale mezzo per ottenere un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda e aumentare le prospettive occupazionali dei gruppi a rischio; sottolinea il fatto che la mobilitazione attiva dei sussidi di disoccupazione sotto forma di sovvenzioni a favore del posto di lavoro e il mantenimento dei sussidi durante la formazione o l'inserimento in programmi speciali di lavoro può favorire il reinserimento dei gruppi a rischio; sottolinea il fatto che un'attiva politica occupazionale, attuata da diverse parti, tra cui uffici di collocamento pubblici, deve venir sostenuta con tutti i mezzi disponibili ed essere orientata in modo prioritario alla prevenzione della disoccupazione di lunga durata; chiede agli Stati membri, all'Unione e alle parti sociali di migliorare e intensificare i propri sforzi in questo campo;
- 12. approva il fatto che la Commissione, nella sua Comunicazione su una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e occupazione, abbia identificato 17 settori nei quali possono venir creati annualmente fino a 400.000 posti di lavoro, soprattutto per i gruppi a rischio sul mercato del lavoro; accoglie con favore la valutazione del Consiglio europeo di Cannes, il quale ha sottolineato di attribuire grande importanza allo sviluppo di iniziative occupazionali locali e ha rilevato la necessità di provvedere a una divulgazione delle esperienze nazionali; chiede al Consiglio europeo di approvare, nella sua prossima riunione a Madrid, un quadro comunitario che non solo incentivi lo scambio di idee e di esperienza negli Stati membri, ma fornisca altresì il sostegno europeo alle iniziative locali in materia di occupazione nell'ambito dei Fondi strutturali, gli chiede anche di adottare provvedimenti comunitari che creino un quadro favorevole allo sviluppo delle iniziative locali in materia di occupazione;
- 13. è del parere, considerando la necessità di non mettere in pericolo la competitività, che l'occupazione potrebbe essere promossa anche esaminando con le parti sociali ai livelli appropriati la distribuzione dei profitti dovuti all'aumento di produttività verso forme innovative di lavoro come la riorganizzazione, la riduzione e nuovi modelli relativi al tempo di lavoro che potrebbero migliorare la qualità del lavoro e della vita; prende atto delle proposte della Commissione sulla «flessibilità del lavoro e sulla tutela dei lavoratori» e si appella alle parti sociali affinché accolgano positivamente tali proposte; ritiene inoltre che non si debba conseguire una maggiore flessibilità del mercato del lavoro a scapito dei lavoratori coinvolti o della qualità dei posti di lavoro, soprattutto a svantaggio delle donne;

IT

- 14. è del parere che una flessibilità positiva, in diversi aspetti del mercato del lavoro, favorisca la crescita dell'occupazione e che renderà il mercato del lavoro più accessibile ai giovani, alle donne e ai disoccupati di lunga durata (i principali gruppi sfavoriti descritti nel Libro bianco di Delors), di modo che la flessibilità andrebbe piuttosto intesa come una diversa distribuzione del lavoro, altre forme organizzative;
- 15. prende atto del punto di vista della Commissione secondo la quale gli aumenti di produttività comportano una maggiore occupazione solo se vanno di pari passo con un'evoluzione salariale reale ma moderata; constata ciò nondimeno che la moderazione salariale attuata nell'ultimo periodo non si è sempre tradotta in maggiori investimenti o maggiori posti di lavoro; chiede alle parti sociali di contrarre, per mezzo della concertazione collettiva, impegni convincenti in vista di un'equa ripartizione degli incrementi di produttività tra utili delle imprese, che vengono tradotti in maggiori investimenti produttivi, aumenti salariali positivi ma moderati, soprattutto a favore delle categorie di reddito più basse, e accordi vincolanti per la creazione di posti di lavoro supplementari; convinto che tra tutti i tipi di impresa le PMI e soprattutto le piccole imprese sono quelle che dispongono del maggior potenziale di posti di lavoro, chiede agli Stati membri e alle parti sociali di approfittare della crescita di produttività soprattutto per creare nuovi posti di lavoro;
- 16. chiede al Consiglio europeo di adottare a Madrid delle decisioni su possibilità accessorie di finanziamento per la realizzazione delle reti transeuropee, degli investimenti ambientali, della politica di ricerca e sviluppo e dell'infrastruttura dell'informazione, come previsto nel Libro bianco e come deciso in occasione della riunione del Consiglio europeo a Bruxelles nel dicembre 1993; rileva che un elemento importante di una politica attiva del mercato del lavoro è costituito da una strategia di ristrutturazione ecologica creatrice di posti di lavoro, tramite la quale si potrebbero creare da 2 a 3 milioni di posti di lavoro (secondo uno studio preliminare al Libro bianco della Commissione, non pubblicato); chiede alla Commissione di presentare quanto prima proposte concrete in merito agli investimenti connessi all'ambiente («Joint Environment Projects»);

III. Strategia in vista di un'Unione europea dell'occupazione

- 17. chiede al Consiglio di tener conto dell'impellente necessità di adottare una strategia coerente per l'occupazione, di dare esecuzione e di controllare i progressi compiuti nelle cinque aree chiave fissate dal Consiglio europeo di Essen; chiede al Consiglio europeo di stabilire a Madrid una procedura di analisi e valutazione per la verifica e il coordinamento delle politiche corrispondenti che consenta alla Commissione europea di valutare i risultati; chiede al Consiglio di adeguare i diversi strumenti finanziari dell'Unione in particolare la Banca europea per gli investimenti, un rafforzato Fondo europeo per gli investimenti e i Fondi strutturali alle politiche nazionali relative all'occupazione; propone al riguardo che nel portare avanti il processo annuo di revisione dei Fondi strutturali si segua contemporaneamente la situazione occupazionale con controlli più rigorosi sugli Stati membri che non impiegano i fondi del FSE conformemente agli obiettivi occupazionali prefissati;
- 18. chiede pertanto al Consiglio di applicare le procedure di sorveglianza dell'occupazione per valutare i programmi pluriennali degli Stati membri in tale settore, tenendo conto dei criteri enunciati nella relazione della commissione temporanea sull'occupazione in materia di procedura di controllo; chiede che vengano stipulati gli accordi necessari per il funzionamento di tale procedura, il rispetto delle scadenze e la definizione di idonei strumenti di verifica e di coordinamento; chiede al Consiglio di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra il gruppo ad hoc sull'occupazione e il comitato per la politica economica e di portare quest'ultimo allo stesso livello, affinché si pervenga alla preparazione congiunta di una relazione comune sulla politica dell'occupazione destinata al Consiglio europeo, tenendo conto della relazione sull'occupazione e della relazione di valutazione della Commissione; chiede al Consiglio di tenere più chiaramente conto dei risultati della procedura di sorveglianza della politica occupazionale in sede di definizione degli indirizzi economici;
- 19. chiede alla Commissione di presentare delle proposte relative all'utilizzazione di indicatori socioeconomici comparabili, che consentano di seguire l'evoluzione quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro e la politica degli Stati membri e di far sì che in tutti gli Stati membri dell'Unione i criteri per la misurazione o la quantificazione degli indicatori sulla disoccupazione e sul reddito siano omogenei e pertanto comparabili; ritiene che tali indicatori siano utili nell'attuazione di una procedura di sorveglianza; a tal fine sottolinea anche la necessità di un miglioramento dei dati statistici concernenti la forza lavoro e la verifica delle tendenze occupazionali; appoggia la proposta di azione comunitaria «ESSEN» della Commissione e chiede al Consiglio di approvarla;

- 20. raccomanda la conclusione di un accordo interistituzionale sulla procedura di sorveglianza dell'occupazione in base al quale questo Parlamento deve poter svolgere un ruolo più chiaro per colmare il deficit democratico dell'attuale procedura; chiede alla Commissione di formulare rapidamente la sua proposta di ristrutturazione del Comitato permanente per l'occupazione, in modo da consentire la piena partecipazione delle parti sociali alla preparazione, al monitoraggio e alla valutazione della politica in materia di occupazione;
- 21. è favorevole all'organizzazione di una conferenza annuale sull'occupazione come strumento per scambiare idee ed esperienze tra gli Stati membri sulle politiche che hanno dato buoni risultati e per offrire una sede a un dibattito aperto sulla politica in materia di occupazione nell'Unione, ed è altresì favorevole ad una valutazione annua dei risultati di tale conferenza;
- 22. propone, per migliorare la politica occupazionale dell'Unione e degli Stati membri, che sono tenuti in via prioritaria, insieme alle parti sociali, a migliorare il livello dell'occupazione, l'introduzione nel trattato di un nuovo capitolo sulla politica dell'occupazione («Unione dell'occupazione») che fissi gli obiettivi, le procedure e i criteri di sorveglianza, nonché il coordinamento delle misure nazionali, al fine di raggiungere l'obiettivo della piena occupazione; ritiene che, in analogia con la procedura relativa all'unione economica e monetaria, si debba provvedere alla formulazione di indirizzi in materia di occupazione, raccomandazioni del Consiglio agli Stati membri e sanzioni in caso di inadempimento, ma anche di incentivi per il raggiungimento degli obiettivi; bisognerebbe affidare al Consiglio il compito di adottare, accanto agli indirizzi economici, indirizzi in materia di occupazione, garantendo un approccio coerente fra la politica economica e quella occupazionale e provvedendo all'istituzione di un comitato per l'occupazione con status e competenze simili a quelle del comitato monetario previsto dall'articolo 109 C del trattato CE;

* *

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, ai responsabili del dialogo sociale europeo e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ELENCO DEI PRESENTI Seduta del 29 novembre 1995

Hanno firmato:

IT

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahern, Ahlqvist, Alavanos, Amadeo, Anastassopoulos, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Apolinário, Aramburu del Río, Areitio Toledo, Argyros, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bernardini, Berthu, Bertinotti, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Brinkhorst, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Campos, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Cornelissen, Correia, Corrie, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Dary, Daskalaki, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De la Merced Monge, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop, Dührkop, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Florio, Fontaine, Formentini, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gaigg, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Iivari, Imaz San Miguel, Imbeni, Izquierdo Collado, Jackson, Järvilahti, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Lis, Jöns, Jouppila, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Klironomos, Koch, König, Kokkola, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Lööw, Lüttge, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mamère, Mann Thomas, Marinho, Marinho, Marinucci, Marra, Martens, Martin David W., Martinez, Mather, Matutes Juan, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Mombaur, Moniz, Morán López, Moretti, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Olsson, Oostlander, Orlando, Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pompidou, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riess-Passer, Riis-Jørgensen, Rinsche, Robles Piquer, Rocard, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rovsing, Ruffolo, Rusanen, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Salisch, Sánchez García, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schröder, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Seal, Secchi, Seillier, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Telkämper, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vieira, de Villiers, Vinci, Viola, Virgin, van der Waal, Waddington, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.

Mercoledì 29 novembre 1995

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(—) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Relazione Kaklamanis A4-0291/95

Emendamento 2

(+)

ARE: Ewing, Lalumière, Sainjon

EDN: Blokland, Jensen Lis, Sandbæk, Seillier, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Capucho, Cox, De Melo, Dybkjær, Eisma, Farassino, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Teverson, Watson

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, Pailler, Puerta, Sjöstedt, Svensson, Theonas

PPE: Stenmarck

PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Bernardini, Blak, Bontempi, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Katiforis, Kerr, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Martin David W., Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Murphy, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paakkinen, Panagopoulos, Papakyriazis, Pery, Peter, Piecyk, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wynn

V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, McKenna, Tamino, Wolf

(-)

NI: Feret, Lang Carl, Le Rachinel, Nußbaumer, Schreiner, Schweitzer, Vanhecke

PPE: Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, Decourrière, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Gaigg, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Kristoffersen, König, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McIntosh, Mann Thomas, Martens, Mather, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Plumb, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rusanen, Sarlis, Schröder, Sisó Cruellas, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Kranidiotis

UPE: Azzolini, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Chesa, Crowley, Danesin, Daskalaki, Florio, Gallagher, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Killilea, ligabue, Malerba, Parodi, Pasty, Podesta', Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte, Vieira

(O)

PPE: Menrad

IT

2. Relazione Kaklamanis A4-0291/95

Emendamento 15

(+)

EDN: Blokland, Jensen Lis, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Nußbaumer, Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, Decourrière, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Avgerinos

UPE: Azzolini, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Chesa, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Killilea, ligabue, Malerba, Parodi, Contre Contrari Tegen Contra Nej-röster

(-)

ARE: Ewing, Lalumière, Macartney, Sainjon

ELDR: Boogerd-Quaak, Capucho, Cox, De Melo, Dybkjær, Eisma, Farassino, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Teverson, Watson, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Sjöstedt, Svensson

NI: Feret, Lang Carl, Le Rachinel, Vanhecke

PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Klironomos, Kranidiotis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Lüttge, Lööw, McGowan, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paakkinen, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wynn

V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, McKenna, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Wolf

(O)

GUE/NGL: Aramburu del Río, Carnero González, Miranda, Pailler, Puerta, Theonas

3. Relazione Watts A4-0288/95 Emendamento 1

(+

ARE: Ewing, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon

EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby, van der Waal

ELDR: Boogerd-Quaak, Capucho, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Farassino, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Teverson, Watson, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Jové Peres, Miranda, Pailler, Puerta, Sjöstedt, Svensson, Theonas

NI: Feret, Lang Carl, Le Rachinel, Nußbaumer, Riess, Schreiner, Schweitzer, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, Decourrière, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Gaigg, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bowe, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Klironomos, Kranidiotis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paakkinen, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wynn

UPE: Aboville, Arroni, Azzolini, Baldi, Cabrol, Caccavale, Chesa, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Florio, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Killilea, ligabue, Parodi, Pasty, Podesta', Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

V: Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, McKenna, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Wolf

	(O)
NI: Angelilli	

IT

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1995

(95/C 339/03)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 10.05)

1. Approvazione del processo verbale

Interviene l'on. Colom I Naval per segnalare di essere stato presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

La on. Oomen-Ruijten ha fatto presente di essere stata presente alla seduta di ieri ma di non aver firmato l'elenco dei presenti e l'on. Watson di essere stato presente alla seduta di martedì.

L'on. Posselt ha comunicato di aver voluto votare contro l'em. 2 in occasione della votazione sulla relazione Kaklamanis (A4-0291/95) (vedi processo verbale della seduta del 29 novembre, parte prima, punto 7; l'on Bébéar ha comunicato che in occasione di questa stessa votazione aveva voluto votare contro l'em. 2, a favore dell'em. 15 e a favore dell'em. 1.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Competenza delle commissioni e delle delegazioni

La commissione per i trasporti e la delegazione per le relazioni con la Svizzera sono competenti per parere in merito alla petizione 678/95 sul traffico di merci pesanti attraverso le Alpi.

3. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, all'on. Olsen, presidente del Folketing (parlamento danese), presente in tribuna d'onore.

4. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio le richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione al Consiglio:

- Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea per l'energia atomica (1996-1999) (COM(95)0549 - C4-0546/95 - 95/ 0284(CNS))

deferimento

merito: RICE

parere: BILA, ECON, AMBI base giuridica: Art. 007 EURATOM

 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (COM(95)0473 - C4-0548/95 - 95/0258(ACC))

deferimento merito: RELA parere: ECON

base giuridica: Art. 113 CE

 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (COM(95)0363 - C4-0549/95 - 95/0200(ACC)

deferimento merito: RELA parere: BILA

base giuridica: Art. 113 CE

5. Questioni politiche urgenti (comunicazione della Commissione)

L'ordine del giorno reca una comunicazione della Commissione su questioni politiche urgenti e di notevole rilevanza.

Il commissario Papoutsis fa una comunicazione sulle piccole e medie imprese.

Intervengono per rivolgere domande alle quali il commissario Papoutsis risponde:

gli onn. Plooij-van Gorsel, Elliott, Hautala, Peijs, Gröner, Nußbaumer, Watson, Ewing, Blokland, Colom i Naval, Hardstaff, Garosci, McCartin, Soltwedel-Schäfer, Harrison, Kestelijn-Sierens, Argyros, Van Lancker, Papayannakis, Florio, Riis-Jørgensen, Evans, Gasòliba i Böhm, Murphy e Rönnholm.

La Presidenza dichiara chiuso il punto.

Interviene la on. Boogerd-Quaak, la quale protesta contro il fatto che nonostante fosse stata presente sin dall'inizio dell'esame del punto la Presidenza non le ha concesso la facoltà di parlare per rivolgere una domanda al commissario (la Presidenza risponde di aver concesso la facoltà di parlare applicando una ripartizione equa tra i gruppi politici e le nazionalità).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

6. Relazioni e accordi tra l'UE e l'Ucraina, la Russia, la Moldavia e il Kirghizistan ***/* (votazione)

Relazioni Gomolka (A4-0279/95), E. Mann (A4-0094/94), Carrère d'Encausse (A4-0294/95), Kittelmann (A4-0095/94), Alavanos (A4-0273/95), Wiersma (A4-0274/95 e A4-0275/95), Lalumière (A4-0277/95) e Chesa (A4-0100/94)

a) A4-0279/95 ***:

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ed esprime quindi parere conforme (vedi parte seconda, punto 1 a).

b) A4-0094/94:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1-6 in blocco

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 b).

c) A4-0294/95 ***:

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (PSE) il Parlamento approva la risoluzione legislativa ed esprime quindi parere conforme

votanti:	224
favorevoli:	209
contrari:	2
astenuti:	13

(vedi parte seconda, punto 1 c).

(Gli onn. Baldi e Metten hanno fatto presente di aver voluto votare a favore e l'on. Holm di aver voluto astenersi e non votare contro.)

d) A4-0095/94:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1; 2; 3; 4; 5; 6 e 7

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 d).

e) A4-0273/95 ***:

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

II Parlamento approva la risoluzione legislativa ed esprime quindi parere conforme (vedi parte seconda, punto 1 e).

f) A4-0274/95:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 f).

g) A4-0275/95 *:

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1 g).

h) A4-0277/95 ***:

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ed esprime quindi parere conforme (vedi parte seconda, punto 1 h).

i) A4-0100/94:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 i).

7. Aiuto umanitario **I (votazione) Relazione Sauquillo Pérez del Arco — A4-0283/95

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0201 — C4-0265/95 — 95/0119(SYN):

Interviene la relatrice sugli emendamenti.

Emendamenti approvati: 1-16 e 18-23 in blocco

Emendamento non posto in votazione: 17 (ripreso nel testo dell'em. 16)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 2).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 2).

8. Tutela degli interessi finanziari * (votazione)

Relazione Theato - A4-0296/95

ORIENTAMENTO COMUNE DEL CONSIGLIO COM(94)0214 – C4-0292/95 – 94/0146(CNS):

Interviene il relatore per segnalare che la versione olandese dell'em. 3 deve essere considerata come la versione originale.

Emendamenti approvati: 1-10 e 12-14 in blocco

Emendamento non posto in votazione: 11 (di natura linguistica)

Il Parlamento approva l'orientamento comune del Consiglio così modificato (vedi parte seconda, punto 3).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

IT

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 3).

Accordo europeo con la Slovenia (votazione) Proposte di risoluzione B4-1449, 1451, 1453, 1455, 1456 e 1459/95

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-1449, 1453, 1455, 1456 e

 proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
 Hoff, Konecny, Iivari, Baldarelli e Imbeni, a nome del gruppo PSE,

Posselt, Ebner, Oostlander, König, Castagnetti e Martens, a nome del gruppo du PPE,

Caligaris e Guinebertière, a nome del gruppo UPE, La Malfa, Gredler, Cox e De Clercq, a nome del gruppo ELDR.

Aelvoet e Tamino, a nome del gruppo V,

Dell'Alba, a nome del gruppo ARE,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti approvati: 8; 1 con VE (173 favorevoli, 99 contrari, 6 astenuti); 4; 5; 9 con VE (145 favorevoli, 120 contrari, 12 astenuti)

Emendamenti respinti: 2 con VE (113 favorevoli, 154 contrari, 8 astenuti); 7; 10 e 6

Emendamento decaduto: 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Intervento:

- la on. Hoff sull'em. 3.

Con AN (ELDR) il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	280
favorevoli:	263
contrari:	4
astenuti:	13

(vedi parte seconda, punto 4).

(La proposta di risoluzione B4-1451/95 decade).

10. Completamento dell'UEM (votazione)

Proposte di risoluzione B4-1446, 1447, 1448, 1450, 1452, 1454, 1457 e 1458/95

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-1446, 1447, 1457 e 1458/95:

 proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
 Alan J. Donnelly, Randzio-Plath e Harrison, a nome del gruppo PSE,
 Herman, a nome del gruppo PPE, Pasty, a nome del gruppo UPE, Cox, a nome del gruppo ELDR,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti approvati: 2 con AN; 4 con VE (157 favorevoli, 95 contrari, 26 astenuti)

Emendamenti respinti: 1 con AN; 5; 6 e 7 in blocco; 8 con VE (125 favorevoli, 126 contrari, 24 astenuti); 3 con AN

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il cons. B e il par. 1 con AN, il par. 4 per parti separate (on. Crawley) (seconda parte con VE (200 favorevoli, 56 contrari, 18 astenuti) e il par. 6 con votazione distinta (PSE).

Votazioni per parti separate:

par. 4:

prima parte: fino a «tecnica» seconda parte: resto

Risultati delle votazioni con AN:

cons. B (ARE):

votanti:	269
favorevoli:	233
contrari:	22
astenuti:	14

(La on. Ahlqvist ha fatto sapere di aver voluto astenersi e non votare a favore).

par. 1 (ARE):

votanti:	267
favorevoli:	227
contrari:	20
astenuti:	20

em. 1 (ARE):

votanti:	268
favorevoli:	126
contrari:	128
astenuti:	14

em. 2 (ARE):

votanti:	275
favorevoli:	140
contrari:	122
astenuti:	13

em. 3 (ARE):

votanti:	264
favorevoli:	29
contrari:	209
astenuti:	26

(L'on. Stewart-Clark ha fatto presente di aver voluto votare contro e non a favore e l'on. Sonneveld di aver voluto votare contro).

Giovedì 30 novembre 1995

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5).

(Le proposte di risoluzione B4-1448, 1450, 1452 e 1454/95 decadono).

*

Dichiarazioni di voto:

relazioni A4-0279/95, 0094/94, 294/95, 0095/94, 0273, 0274, 0275, 0277/95 e 100/94

- scritte: onn. Svensson, Eriksson e Sjöstedt

Slovenia

- orale: on. Gredler

Unione economica e monetaria

scritte: onn. Lindqvist, Kirsten M. Jensen, Sindal, Vanhecke, Dury, Porto e Viera

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

11. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

12. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dall'11 al 15 dicembre 1995.

13. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 12.05)

Enrico VINCI, Segretario generale Klaus HÄNSCH, Presidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

- 1. Relazioni e accordi tra l'Unione e l'Ucraina, la Russia, la Moldavia e il Kirghizistan ***/*
- a) A4-0279/95

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(94)0226 — COM(95)0137 — 7804/95 — C4-0349/95 — 6062/95 — C4-0363/95 — 94/0136 (AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(94)0226 COM(95)0137 94/0136(AVC)),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (7804/95 C4-0349/95 6062/95 C4-0363/95),
- visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0279/94),
- 1. esprime parere conforme in merito alla conclusione dell'accordo;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.

b) A4-0094/94

Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina

- vista la sua risoluzione del 9 luglio 1992 sulla cooperazione economica tra la Comunità europea e la Comunità di Stati indipendenti (¹),
- viste le sue risoluzioni del 12 marzo 1993 sui futuri accordi tra la Comunità europea e i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (²) e del 21 aprile 1994 sulla situazione in Ucraina (³),
- visto l'accordo di partenariato e cooperazione negoziato dall'Unione europea e dall'Ucraina così
 come l'accordo interinale che dovrà consentire di applicare dapprima le disposizioni di politica
 commerciale contenute nell'accordo di partenariato tra l'Unione e l'Ucraina,

⁽¹⁾ GU C 241 del 21.9.1992, pag. 161.

⁽²⁾ GU C 1241 del 21.5.1392, pag. 10. (2) GU 115 del 26.4.1993, pag. 248. (3) GU C 128 del 9.5.1994, pag. 309.

- vista la propria risoluzione del 27 ottobre 1995 sulla conclusione dell'accordo interinale Unione europea-Ucraina (¹),
- visto il suo parere conforme del 30 novembre 1995 sulla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e l'Ucraina, dall'altro (94/0136(AVC) (²),
- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0094/94),
- A. considerando che le relazioni economiche e commerciali con l'Ucraina seguono tuttora gli
 orientamenti tracciati nell'accordo commerciale e di cooperazione concluso nel 1989 tra la Comunità
 europea e l'ex Unione sovietica,
- B. considerando che l'Ucraina, dopo il crollo dell'URSS, dispone come stato indipendente di una parte del potenziale nucleare dell'ex URSS,
- C. considerando che il parlamento ucraino ha approvato l'adesione dell'Ucraina al trattato di non proliferazione e che si contempla la chiusura della centrale nucleare di Cernobyl,
- D. considerando che l'Ucraina finora non ha intrapreso sufficienti sforzi per trasformare il suo sistema economico in una libera economia di mercato improntata a valori sociali,
- E. incoraggiato dagli ampi progetti di riforma politica ed economica delineati dal neoeletto Presidente dell'Ucraina Leonid Kutschma nel suo discorso di insediamento.
- F. compiacendosi per l'aiuto tecnico e finanziario che l'Unione e i suoi Stati membri così come gli altri paesi industrializzati dell'Occidente accordano all'Ucraina,
- 1. plaude alla conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione con l'Ucraina e alla sua ratifica da parte dell'Ucraina il 10 novembre 1994 e invita gli Stati membri a ratificarlo anch'essi quanto prima affinché possa essere avviata quanto più rapidamente possibile la cooperazione ad ampio raggio prevista dall'accordo;
- 2. ricorda che, oltre al commercio e alla cooperazione economica, l'accordo di partenariato, con l'avvio di un dialogo politico e la cooperazione nei settori della sicurezza interna, investe anche ambiti dell'Unione delineati ex novo dal trattato sull'Unione;
- 3. sottolinea che il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo costituisce non soltanto la base di una reciproca cooperazione ma anche il requisito imprescindibile per il successo delle riforme volte a introdurre un'economia di mercato;
- 4. si compiace per l'accordo istituzionale intervenuto l'8 giugno 1995 tra il presidente Kutschma e il parlamento ucraino in merito alla rispettive competenze, accordo che contribuirà a creare un clima interno favorevole all'attuazione delle riforme economiche e politiche;
- 5. è preoccupato per l'attuale congiuntura economica in Ucraina, che rispetto, per esempio, alle altre Repubbliche delle CSI, è caratterizzata da un calo ancora più marcato dell'attività produttiva e da grossi squilibri macroeconomici;
- 6. attribuisce questi fallimenti soprattutto all'eccessivo disavanzo del bilancio dello Stato e all'emissione di banconote a copertura dello stesso;
- 7. ricorda che per superare la crisi economica è necessario un consenso a livello nazionale che consenta di ripartire in modo equo fra tutti gli strati della popolazione i necessari costi della riforma;
- 8. plaude all'accordo concluso tra l'Ucraina e il Fondo monetario internazionale per quanto riguarda la concessione di un aiuto alla sua bilancia dei pagamenti per un importo di 371 milioni di dollari, aiuto che si iscrive nell'ambito delle cosiddette agevolazioni per la trasformazione del sistema economico, e ricorda che con questo accordo l'Ucraina si è impegnata, nel rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, a compiere un energico sforzo per stabilizzare la sua economia riducendone gli squilibri macroeconomici;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 3.

⁽²) vedi precedente punto 1 a).

IT

- 9. è consapevole che un impegno creditizio da parte dell'Unione, date le attuali circostanze macreoconomiche, è oggi esposto a elevati rischi; chiede tuttavia al Consiglio di erogare immediatamente all'Ucraina le due tranches di aiuti finanziari a medio termine di 85 e 200.000.000 ecu alle condizioni previste dai regolamenti di base, giacché, se non disporrà di tali contributi e di quelli previsti da altri Stati donatori e organismi finanziari internazionali, l'Ucraina non potrà riportare in equilibrio la propria bilancia dei pagamenti; è tuttavia preoccupato per le difficoltà di politica interna che si registrano in Ucraina in merito alla ratifica dell'accordo sui primi aiuti finanziari a medio termine;
- 10. chiede alla Commissione di sottoporgli quanto prima la sua proposta in modo che esso possa pronunciarsi;
- 11. si compiace della possibilità prevista dall'accordo di partenariato di una stretta cooperazione economica dell'Ucraina con le altre Repubbliche della CSI, cooperazione attraverso la quale è possibile una ripresa del tradizionale interscambio nel settore dell'energia e delle materie prime così come in quello dei prodotti agricoli;
- 12. ricorda le difficoltà che, dopo l'incidente nucleare di Cernobyl, l'Ucraina deve tuttora affrontare per rimediare ai disastri causati e assicurare le forniture di energia;
- 13. si compiace per le decisioni che l'Unione e gli altri paesi industrializzati hanno adottato per quanto riguarda l'aiuto da fornire all'Ucraina per consentirle di superare le sue difficoltà;
- 14. ricorda l'importanza che il commercio di prodotti agricoli riveste per l'Ucraina, importante paese produttore; chiede pertanto alla Commissione di verificare fino a che punto sia possibile aiutare l'Ucraina nell'attuazione dell'Accordo di partenariato mediante concessioni commerciali addizionali nel settore agricolo senza che ciò comporti una perturbazione dei mercati agricoli dell'Unione;
- 15. auspica che i negoziati imminenti o in corso su ulteriori accordi specifici riguardanti il commercio di prodotti tessili e siderurgici possano presto concludersi con successo e che anche il commercio di materiale nucleare possa essere disciplinato da un siffatto accordo;
- 16. chiede all'Unione e agli Stati membri di intensificare la cooperazione nei settori della ricerca, dello sviluppo, del trasferimento di tecnologia, della cooperazione industriale e della cultura;
- 17. sottolinea l'importanza della parità giuridica concordata nell'accordo di partenariato e degli impegni assunti nel settore del diritto di concorrenza, della tutela della proprietà intellettuale e dei sussidi pubblici, impegni intesi a creare condizioni di parità negli scambi commerciali;
- 18. ritiene necessario, finché non saranno completamente recepite queste disposizioni, che l'Unione possa disporre misure cautelative di politica commerciale in caso di perturbazione del mercato o di importazioni in regime di dumping o sovvenzionate dall'Ucraina, senza abusarne perseguendo obiettivi protezionistici;
- 19. è consapevole che in caso di adesione dell'Ucraina all'OMC si debbano rivedere le disposizioni dell'accordo di partenariato sulla circolazione delle merci, la circolazione transfrontaliera dei servizi e le condizioni di stabilimento del proprio domicilio e auspica a tale scopo, da parte ucraina, un miglioramento dell'accesso al mercato così come condizioni di lavoro e di fissazione del domicilio favorevoli alle imprese dell'Unione;
- 20. prende atto con soddisfazione che l'Ucraina ha rinunciato all'emanazione di norme che disciplinino il diritto di stabilimento e risultino discriminatorie per le imprese marittime dell'Unione e per il fatto che esse sarebbero state in contrasto con le disposizioni dell'accordo di partenariato; rileva inoltre con rammarico che i negoziati per una regolamentazione del trasporto idroviario inizieranno solo dopo l'entrata in vigore dell'accordo;
- 21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri e dell'Ucraina.

c) A4-0294/95

IT

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra (COM(94) 0257 – 7630/94 – C4-0191/95 – 6101/95 – C4-0358/95 – 94/0151(AVC)

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(94) 0257 94/0191 (AVC),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (7630/94 C4-0191/95 6101/95 C4-0358/95).
- visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo nonché della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0294/95),
- 1. esprime parere conforme in merito alla conclusione dell'accordo;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.

d) A4-0095/94

Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e la Russia

- vista la sua risoluzione del 9 luglio 1992 sulla cooperazione economica tra la Comunità europea e la Comunità di Stati indipendenti (¹),
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 1993 sui futuri accordi tra la Comunità europea e i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (²),
- visto l'accordo di partenariato e di cooperazione negoziato dall'Unione europea e dalla Russia nonché l'accordo interinale che dovrà consentire di applicare innanzitutto le disposizioni di politica commerciale contenute nell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Russia,
- visto il suo parere conforme del 30 novembre 1995 sulla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Russia dall'altro (95/0151(AVC)) (3),
- visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0095/94),
- A. considerando che le relazioni economiche e commerciali seguono tuttora gli orientamenti tracciati nell'accordo commerciale e di cooperazione concluso nel 1989 tra la Comunità europea e l'ex Unione sovietica,
- B. consapevole delle enormi difficoltà in particolare la preoccupante instabilità della situazione politica – nella realizzazione delle riforme economiche volte a introdurre in Russia un'economia di mercato.

⁽¹⁾ GU C 241 del 21.9.1992, pag. 161.

⁽²⁾ GU C 115 del 26.4.1993, pag. 248.

⁽³⁾ vedi precedente punto 1 c).

IT

- C. consapevole del fatto che il successo delle riforme economiche in Russia, che è di gran lunga la più grande Repubblica della CSI, assume un'importanza strategica per la stabilità di tutta l'Europa,
- D. compiacendosi per l'aiuto tecnico e finanziario che in primo luogo l'Unione europea e i suoi Stati membri ma anche gli altri paesi industriali dell'Occidente accordano alla Russia,
- E. consapevole che, per instaurare rapporti equilibrati tra l'Unione europea e il governo russo, occorre tener conto del carattere multietnico della Federazione,
- 1. plaude alla conclusione dell'accordo di partenariato con la Russia e invita gli Stati membri a ratificarlo senza tergiversazioni affinché quanto prima possa essere avviato il processo di cooperazione ad ampio raggio previsto dall'accordo;
- 2. rileva che i negoziati per l'accordo di partenariato con la Russia hanno condotto a un maggior numero di deroghe rispetto agli altri accordi dello stesso tipo, il che potrà essere di ostacolo alla cooperazione reciproca fra gli Stati della CSI;
- 3. ricorda che, oltre al commercio e alla cooperazione economica, detto accordo di partenariato investe anche, con l'instaurazione di un dialogo politico e la cooperazione nei settori della sicurezza interna, gli ambiti dell'Unione delineati ex novo dal trattato sull'Unione europea;
- 4. sottolinea che il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo costituisce la base per la cooperazione reciproca ed è inoltre un requisito imprescindibile per il successo delle riforme volte a instaurare un'economia di mercato;
- 5. ribadisce la sua disapprovazione per la condotta del Consiglio che, non consultando questo Parlamento sull'accordo interinale, ha omesso di rispettare gli impegni sanciti dalla dichiarazione solenne di Stoccarda sull'Unione europea;
- 6. è preoccupato per l'attuale congiuntura economica in Russia che, a quattro anni dall'avvio delle riforme, continua a essere caratterizzata da un netto calo della produzione industriale e agricola, da un'inflazione galoppante, da un'elevata anche se spesso nascosta disoccupazione e da un eccessivo disavanzo di bilancio;
- 7. invita a considerare che la crisi economica che attraversa la Russia si è aggravata con il crollo dell'URSS e con l'interruzione, che ne è conseguita, dei tradizionali scambi tra le aziende in Russia e che l'economia russa ha perso molti dei suoi tradizionali mercati; plaude quindi soprattutto al fatto che l'accordo di partenariato sia destinato a rilanciare gli scambi economici tra le Repubbliche;
- 8. manifesta la propria preoccupazione per il perdurare in Russia di squilibri macroeconomici resi evidenti da un'inflazione galoppante e da una continua svalutazione della moneta russa;
- 9. attribuisce questi fallimenti soprattutto all'eccessivo disavanzo del bilancio dello Stato e all'emissione di banconote a copertura dello stesso; auspica che il governo russo adotti le opportune misure;
- 10. ricorda che per assicurare il successo alla cooperazione si rende necessaria, quale requisito minimo, una stabilizzazione dell'economia, che può essere assicurata soltanto da un risanamento a fondo del bilancio dello Stato e da un riordino del sistema monetario che nel paese e all'estero possa infondere fiducia nella stabilità della moneta russa;
- 11. constata che nei suoi scambi commerciali con le restanti Repubbliche della CSI e con i paesi industrializzati dell'Occidente la Russia registra un attivo, pur in un contesto di importazioni ed esportazioni notevolmente ridotte;
- 12. è preoccupato per la fuga di capitali dalla Russia, che priva il paese degli strumenti urgentemente necessari per migliorare il sistema economico e rischia di ostacolare gli aiuti finanziari occidentali;
- 13. reputa urgente e necessario migliorare le condizioni vigenti in Russia nel settore degli investimenti privati, investimenti che sono compromessi soprattutto dalle disfunzioni dell'economia pubblica, del sistema fiscale e dell'amministrazione della giustizia;

Giovedì 30 novembre 1995

- 14. considera a lungo termine la Russia, malgrado le attuali difficoltà, un importante partner economico e commerciale che, da un lato, dispone di notevoli potenzialità sul piano delle materie prime e offre grandi possibilità di sbocco per gli operatori dell'Unione e, dall'altro, ha un'economia che dovrebbe però anche essere integrata nella divisione del lavoro europea;
- 15. giudica quindi opportuna l'intesa di verificare entro tre anni le possibilità di creare una zona di libero scambio tra l'Unione e la Russia;
- 16. sottolinea l'importanza della parità giuridica concordata nell'accordo di partenariato nonché degli impegni assunti nel settore del diritto di concorrenza, della tutela della proprietà intellettuale e dei sussidi pubblici, impegni intesi a creare condizioni di parità negli scambi commerciali;
- 17. ritiene necessario continuare a portare avanti la politica dell'apertura dei mercati, pur riconoscendo che l'Unione, applicando rigorosi criteri e dimostrando la prudenza necessaria, può disporre misure cautelative di politica commerciale in caso di perturbazione del mercato o di importazioni in regime di dumping o sovvenzionate dalla Russia;
- 18. riconosce la prudente apertura dell'Unione per quanto riguarda la circolazione transfrontaliera di servizi che vede coinvolte persone fisiche originarie della Russia; ricorda parimenti che la possibilità di un'attività professionale provvisoria nell'Unione è in grado di fornire un importante contributo al perfezionamento professionale; chiede pertanto agli Stati membri dell'Unione di verificare fino a che punto sia possibile giungere in proposito ad accordi che tengano conto delle specificità del mercato del lavoro di ambedue le parti;
- 19. giudica meno soddisfacenti le disposizioni concernenti il trasporto idroviario, le quali prevedono che Unione europea e Russia avviino trattative per l'accesso graduale delle loro compagnie di navigazione alle rispettive acque interne consentendo così la prestazione di servizi integrati al traffico marittimo internazionale soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato;
- 20. considera l'introduzione di un test dell'AIDS obbligatorio per l'ingresso degli stranieri in Russia una gravissima limitazione del campo d'azione degli uomini d'affari dell'Unione concordato nell'accordo di partenariato;
- 21. appoggia gli sforzi della Russia intesi ad aderire quanto prima all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a condizione che essa si assuma gli obblighi derivanti dal GATT, dal GATS e dagli altri accordi dell'Uruguay Round e si faccia avanti con un'offerta equilibrata di concessioni sul piano doganale;
- 22. è consapevole che in caso di adesione della Russia all'OMC si dovranno rivedere le disposizioni dell'accordo di partenariato relative alla circolazione delle merci, alla circolazione transfrontaliera dei servizi e alle condizioni di stabilimento e auspica a tale proposito, da parte russa, un miglioramento dell'accesso al mercato e condizioni di lavoro e di stabilimento favorevoli alle imprese dell'Unione;
- 23. si attende da una più stretta e meglio strutturata cooperazione nei settori dell'agricoltura, dell'attività mineraria, dell'industria, della formazione professionale, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia, della protezione ambientale, della scienza e tecnologia, della lotta al narcotraffico e al riciclaggio di denaro sporco e da una collaborazione sul piano culturale un importante contributo dell'Unione a favore del processo di riforma in atto in Russia, che integri in modo efficace l'aiuto tecnico accordato nell'ambito del programma TACIS;
- 24. saluta con soddisfazione la stipula fra Unione e Russia di un accordo sul commercio siderurgico valido fino al 1996, che limita le importazioni di prodotti siderurgici russi, da un lato contribuendo alla stabilizzazione del mercato europeo e, dall'altro, concedendo alla Russia significative possibilità di esportazione in tale settore;
- 25. auspica altresì che l'accordo di partenariato e quelli complementari tuttora da negoziare sul commercio di materiale fissile e sulla cooperazione nel settore nucleare contribuiscano a mettere al bando i traffici illegali di materiale fissile e a migliorare gli standard di sicurezza degli impianti nucleari russi;

TI

- 26. si attende dalla conclusione del trattato sulla Carta europea dell'energia un prezioso contributo volto a completare la cooperazione in questo settore, soprattutto per quanto riguarda la prospezione, lo sfruttamento e il trasporto di fonti energetiche;
- 27. riconosce l'importanza del commercio dei prodotti tessili per lo sviluppo dell'economia russa e chiede alla Commissione di verificare se l'accordo tessile negoziato con la Russia nel 1993 possa essere riveduto soprattutto alla luce dei risultati dell'Uruguay Round;
- 28. riconosce che gli aiuti finanziari accordati al di fuori del programma TACIS, in particolare sotto forma di crediti non vincolati alla bilancia dei pagamenti, attualmente non sembrano opportuni in considerazione dell'eccedenza commerciale della Russia e della massiccia fuga di capitali e reputa che una possibilità di fornire un efficace sostegno finanziario alla Russia sia piuttosto quella di concedere prestiti legati a progetti specifici, per esempio nel quadro della BEI;
- 29. plaude alla costituzione di una commissione parlamentare mista che consentirà ai rappresentanti del Parlamento europeo e del parlamento russo di seguire con spirito critico l'applicazione dell'accordo e di sottoporre al consiglio di cooperazione raccomandazioni volte ad ampliare e ad approfondire la cooperazione reciproca;
- 30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri e della Federazione russa.

e) A4-0273/95

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra [COM(94) 0477 – COM(95) 0137 – 7804/95 – C4-0346/95 – 6246/95 – C4-0362/95 – 94/0249 (AVC)]

(Procedura di parere conforme)

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione COM(94)0477 COM(95)0137 94/0249(AVC),
- visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Moldavia,
- vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (7804/95 -C4-0346/95 6246/95 C4-0362/95),
- visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e il parere della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0273/95),
- 1. esprime parere conforme in merito alla conclusione dell'accordo;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia.

f) A4-0274/95

IT

Risoluzione sugli aspetti economici e commerciali dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldavia

- vista la sua risoluzione del 9 luglio 1992 sulla cooperazione economica tra la Comunità europea e la Comunità degli Stati indipendenti (¹),
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 1993 sui futuri accordi tra le Comunità europee e i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (²),
- visto l'accordo di partenariato e di cooperazione negoziato tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldavia,
- visto il proprio parere del 30 novembre 1995 sulla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra (95/0249(AVC)) (3),
- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0274/95),
- A. considerando che la Moldavia ha avviato una profonda riforma del suo sistema economico, in particolare per quanto attiene al commercio, alle politiche monetaria e di bilancio e alle privatizzazioni,
- B. considerando che un processo di riforma economica coronato da successo e un aumento equilibrato del benessere costituiscono requisiti importanti per la stabilità (politica) della democrazia parlamentare e per una pacifica convivenza dei diversi gruppi minoritari in Moldavia,
- C. considerando che l'assistenza offerta dall'Unione e da altri donatori internazionali e l'accesso in futuro ai mercati occidentali continueranno a costituire una condizione indispensabile perché la Moldavia possa portare a termine con successo il passaggio a un'economia di mercato,
- D. considerando che le relazioni economiche esterne della Moldavia hanno gravemente risentito della crisi economica di alcuni paesi vicini e del collasso delle relazioni economiche tradizionali,
- E. considerando pertanto l'importanza che l'Unione favorisca la cooperazione regionale tra la Moldavia e gli altri Stati indipendenti, in particolare con la Russia e l'Ucraina,
- F. considerando che l'Unione e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, hanno firmato il 28 novembre 1994 un «accordo di partenariato e di cooperazione» e che gli obiettivi di tale partenariato sono:
 - la creazione di un quadro appropriato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di relazioni politiche,
 - la promozione degli scambi commerciali e degli investimenti, nonché di relazioni economiche armoniose tra le parti onde favorire uno sviluppo economico sostenibile,
 - la creazione di una base su cui edificare la cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale,
 - il sostegno agli sforzi della Repubblica di Moldavia tesi al consolidamento della democrazia, allo sviluppo dell'economia e al completamento del processo di transizione verso un'economia di mercato,

⁽¹⁾ GU C 241 del 21.9.1992, pag. 161.

⁽²⁾ GU C 115 del 26.4.1993, pag. 248.

⁽³⁾ vedi precedente punto 1 e).

- 1. plaude alla conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione e la Repubblica di Moldavia;
- 2. sottolinea che, in base all'articolo 2 dell'accordo, «il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo definito, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo»;
- 3. sottolinea il legame esistente tra una soluzione negoziata ai problemi che sorgono in relazione ai diritti delle minoranze in Moldavia e il normale funzionamento dell'accordo;
- 4. esprime a tale riguardo il suo apprezzamento per la soluzione politica ai problemi delle minoranze in Gagauzia adottata con il concorso dell'OSCE e del Consiglio d'Europa ed esprime la speranza che a breve termine possono essere risolti anche i problemi della Transdnestria;

In relazione ad aspetti specifici

Scambi di merci

- 5. concorda sul principio generale della liberalizzazione commerciale bilaterale su base NPF, nella prospettiva di vantare nel 1998 la possibilità di istituire una zona di libero scambio;
- 6. prende atto, tuttavia, che il settore degli scambi in prodotti tessili è coperto da un accordo separato, mentre gli scambi di prodotti CECA non sono soggetti a condizioni NPF e quelli relativi ai prodotti nucleari saranno trattati, «se necessario», nell'ambito di un accordo specifico;
- 7. appoggia la dichiarazione unilaterale della Moldavia concernente l'opportunità di un accordo bilaterale sul commercio dei vini;
- 8. ritiene che l'Unione debba valutare, nel contesto dei futuri negoziati sulla ZLS, la possibilità di un più ampio accesso alle esportazioni agricole della Moldavia, considerata l'importanza che tale settore riveste per l'economia di quel paese;
- 9. si compiace della possibilità offerta alla Moldavia, fino al 31 dicembre 1998, di assicurare un trattamento più favorevole agli altri Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica;

Disposizioni concernenti l'economia e gli investimenti

- 10. concorda con gli obiettivi generali delle misure concernenti le condizioni di lavoro, il diritto di costituzione e gestione di società, l'offerta transfrontaliera di servizi;
- 11 prende atto che l'articolo 25 potrebbe comportare una discriminazione tra cittadini degli Stati membri per quanto attiene alle condizioni di lavoro in Moldavia;
- 12. prende atto inoltre delle riserve della Moldavia per quanto riguarda il trattamento nazionale in relazione ai servizi bancari (fabbisogno minimo di capitale);

Altri aspetti

- 13. prende atto delle azioni intraprese dalla Repubblica di Moldavia per quanto concerne i pagamenti correnti e i movimenti di capitale, la concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale e la cooperazione legislativa;
- 14. approva l'elenco complessivo dei settori di cooperazione economica proposti; sottolinea in particolare l'esigenza della cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione, della lotta contro la criminalità, dell'energia, della protezione dell'ambiente, dei trasporti e degli affari sociali;
- 15. si compiace, con riferimento alla cooperazione finanziaria, dei risultati del programma TACIS in relazione alla Moldavia; chiede alla Commissione di tener conto della priorità attribuita dalle autorità moldave ai programmi di formazione in materia di gestione e amministrazione;

16. deplora i ritardi nel versamento dei fondi concessi a titolo di assistenza macrofinanziaria e approvati dall'Unione il 13 giugno 1994;

* :

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia.

g) A4-0275/95

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra (COM(95)0244 — C4-0414/95 — 95/0139(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(95)0244 95/0139(CNS)),
- visto l'accordo commerciale siglato dalla Commissione (COM(95)0244),
- visto l'articolo 113 del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, primo comma del trattato CE (9737/95 – C4-0414/95),
- visto l'articolo 90, paragrafo 7 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0275/95),
- 1. approva la conclusione dell'accordo interinale;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia.

h) A4-0277/95

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica kirghisa, dall'altra (COM(94)0412 — COM(95)0137 — 7804/95 — C4-0345/95 — 6254/95 — C4-0361/95 — 94/0224(AVC))

(Procedura di parere conforme)

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione COM(94)0412 COM(95)0137 94/0224(AVC),
- visto il progetto di accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica kirghiza,

IT

- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (7804/95 C4-0345/95 6254/95 C4-0361/95),
- visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia nonché della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0277/95),
- 1. esprime parere conforme in merito alla conclusione dell'accordo;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica kirghisa.

i) A4-0100/94

Risoluzione sugli aspetti economici e commerciali dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica kirghisa

- visto il trattato sull'Unione europea e in particolare le disposizioni sulla politica estera e di sicurezza,
- visto il trattato che istituisce le Comunità europee,
- visto l'accordo di partenariato e di cooperazione negoziato tra l'Unione europea e la Repubblica kirghisa,
- visto il suo parere conforme del 30 novembre 1995 sulla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica kirghisa, dall'altra (95/0224(AVC)) (1),
- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0100/94),
- A. constatando i notevoli sforzi compiuti dalla Repubblica kirghisa per liberalizzare e ammodernare la sua economia,
- B. constatando l'importanza del settore agricolo per un paese in preda a gravi penurie,
- C. deplorando il fatto che il papavero e di conseguenza l'oppio e i suoi derivati sono coltivati e prodotti in misura abbastanza ampia sul territorio della Repubblica kirghisa, a onta delle misure prese dal suo governo,
- D. consapevole delle ricchezze minerarie della Repubblica kirghisa ma anche, al tempo stesso, delle sue carenze naturali in materia energetica,
- E. consapevole delle difficoltà economiche e del peggioramento della situazione negli ultimi due anni, ma anche degli sforzi compiuti dalle autorità per porvi rimedio,
- 1. si compiace della firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica kirghisa;
- 2. si rallegra degli obiettivi espressamente prospettati in questo accordo che, oltre alle relazioni economiche e commerciali e alla cooperazione, mira all'instaurazione di un dialogo politico, al consolidamento della democrazia e al rispetto dei diritti umani;

⁽¹⁾ vedi precedente punto 1 h).

Giovedì 30 novembre 1995

- 3. approva le disposizioni dell'accordo di partenariato attinenti agli scambi di merci, auspicando che le disposizioni della futura OMC possano applicarsi il più ampiamente e rapidamente possibile alla Repubblica kirghisa;
- 4. constata che gli scambi di prodotti tessili sono oggetto di un accordo separato siglato il 15 ottobre 1993 e applicato provvisoriamente dal 1º gennaio 1994, ed esprime preoccupazione per il futuro degli scambi tra l'Unione e la Repubblica kirghisa in questo settore sensibilissimo;
- 5. approva le disposizioni dell'accordo di partenariato relative all'occupazione e alle condizioni di costituzione e di attività delle società, auspicando che la futura evoluzione delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica kirghisa consenta di renderle più duttili;
- 6. auspica che le relazioni finanziarie tra la Repubblica kirghisa e l'Unione europea vengano rafforzate grazie a un incremento degli investimenti, sia pubblici che privati;
- 7. si rallegra delle disposizioni dell'accordo di partenariato in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale nella prospettiva dell'attuazione della futura OMC;
- 8. annette la massima importanza alla cooperazione economica tra l'Unione e la Repubblica kirghisa;
- 9. condivide le priorità della Commissione in materia di cooperazione con la Repubblica kirghisa: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e alimentazione, energia e sicurezza nucleare civile, trasporti, turismo, protezione dell'ambiente e cooperazione regionale;
- 10. reputa tuttavia che si debba dedicare particolare attenzione alle misure volte a contribuire alla formazione degli studenti e dei quadri imprenditoriali e amministrativi kirghisi, facendo loro conoscere il funzionamento delle strutture industriali, giuridiche ed economiche dell'Unione;
- 11. reputa che l'ambiente sia un campo di cooperazione di primaria importanza;
- 12. invita i governi degli Stati membri dell'Unione a moltiplicare le relazioni economiche e commerciali, pubbliche e private, con la Repubblica kirghisa, onde contribuire al rafforzamento della democrazia e dell'economia di mercato in questo paese, così come al suo inserimento nell'economia europea e internazionale;
- 13. auspica che la Repubblica kirghisa divenga un polo di sviluppo a partire dal quale l'influenza economica e commerciale dell'Europa si faccia maggiormente sentire nell'intera Asia e in particolare in Cina;
- 14. reputa che l'accordo di partenariato e di cooperazione sia un buon punto di partenza ma che la Commissione debba studiare le modalità appropriate con cui potrebbero essere sviluppate tra l'Unione europea e la Repubblica kirghisa tutte le forme possibili di cooperazione nell'interesse di entrambe le parti;
- 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e della Repubblica kirghisa.

2. Aiuto umanitario **I

A4-0283/95

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'aiuto umanitario (COM(95)0201 -C4-0265/95 - 95/0119(SYN)

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che, nel contesto della sua politica di aiuto umanitario, l'Unione ha il compito di elaborare e studiare, insieme ai suoi partner operativi e di concerto con gli Stati membri, una strategia umanitaria nelle zone colpite da catastrofi naturali o provocate dall'uomo o in circostanze eccezionali analoghe;

(Emendamento 2)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che per aiuto umanitario si intende la concessione, immediata o a lungo termine, di qualsiasi aiuto necessario alle persone colpite da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, come inondazioni, terremoti, siccità e conflitti armati o situazioni eccezionali di effetto equivalente; che l'aiuto umanitario comprende la concessione di assistenza di emergenza, in particolare sotto forma di rifugi, alimenti, cure mediche e, in taluni casi, può comprendere azioni di ristrutturazione a breve termine allo scopo di permettere l'arrivo degli aiuti a destinazione e di iniziare ad aiutare le popolazioni vittime di catastrofi a raggiungere un adeguato livello di autosufficienza;

(Emendamento 3)

Quinto considerando

considerando che è particolarmente opportuno intervenire a livello di prevenzione dei disastri al fine di assicurare una preparazione preliminare ai rischi che ne derivano e di conseguenza porre in essere un sistema di allarme e di intervento adeguato;

considerando che è particolarmente opportuno intervenire a livello di prevenzione dei disastri al fine di assicurare una preparazione preliminare ai rischi che ne derivano e di cercare di evitarli e di conseguenza porre in essere un sistema di allarme e di intervento adeguato;

^(*) GU C 180 del 14.7.1995, pag. 6.

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Sesto considerando

considerando che occorre pertanto garantire e aumentare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di prevenzione e di intervento mirati a rispondere alle esigenze create da catastrofi naturali o da circostanze eccezionali di portata analoga;

considerando che occorre pertanto garantire e aumentare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di prevenzione e di intervento mirati a rispondere alle esigenze create da catastrofi naturali **o provocate dall'uomo** o da circostanze eccezionali di portata analoga;

(Emendamento 5)

Settimo considerando

considerando che l'aiuto umanitario, il cui solo obiettivo consiste nel prevenire e nell'alleviare la sofferenza umana, è concesso in base al principio della non discriminazione tra le vittime per motivi razziali, religiosi, di nazionalità o di appartenenza politica e che non potrebbe essere retto da considerazioni di natura politica o subordinato a esse;

considerando che l'aiuto umanitario, il cui solo obiettivo consiste nel prevenire e nell'alleviare la sofferenza umana, è concesso in base al principio della non discriminazione tra le vittime per motivi razziali, **relativi al sesso, all'età, alla condizione fisica**, religiosi, di nazionalità o di appartenenza politica e che non deve essere retto da considerazioni di natura politica o subordinato a esse;

(Emendamento 6)

Articolo 1

Nell'ambito della sua attività umanitaria, la Commissione interviene con azioni di assistenza, di soccorso e di protezione basate sul principio di non discriminazione, a favore delle popolazioni, soprattutto le più vulnerabili, dei paesi terzi colpiti da catastrofi naturali o causate dall'uomo, come guerre e conflitti, oppure da avvenimenti eccezionali di portata analoga, per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che ne derivano. In tale contesto, la Comunità intraprende anche azioni di preparazione ai rischi, nonché attività di prevenzione delle catastrofi o delle circostanze eccezionali di portata analoga.

Nell'ambito della sua attività umanitaria, la Comunità interviene, direttamente o in associazione con organizzazioni multilaterali e/o non governative, con azioni di assistenza, di soccorso e di protezione basate sul principio di non discriminazione, a favore delle popolazioni, soprattutto le più vulnerabili, dei paesi terzi colpiti da catastrofi naturali o causate dall'uomo, come guerre e conflitti, oppure da avvenimenti eccezionali di portata analoga, per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che ne derivano, qualora le autorità locali non siano in grado o non siano disposte a garantire la sopravvivenza e la protezione di tali popolazioni. In tale contesto, la Comunità intraprende anche azioni di preparazione ai rischi, nonché attività di prevenzione delle catastrofi o delle circostanze eccezionali di portata analoga.

(Emendamento 7)

Articolo 2, lettera d)

- d) eseguire lavori di ristrutturazione e di ricostruzione, a breve termine, destinati ad agevolare l'arrivo dei soccorsi, a prevenire l'aggravarsi degli effetti della crisi e ad aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza;
- d) eseguire lavori di ristrutturazione e di ricostruzione, a breve termine, destinati ad agevolare l'arrivo dei soccorsi, a prevenire l'aggravarsi degli effetti della crisi e ad aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza, ponendo le basi per la successiva applicazione della politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità;

IT

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Articolo 2, lettera e)

- e) far fronte agli esodi di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) determinati da catastrofi naturali o causate dall'uomo; nonché condurre a buon fine le azioni di rimpatrio e di aiuto al reinsediamento nei paesi di origine;
- e) far fronte alle conseguenze degli esodi di popolazioni (profughi, sfollati all'interno del paese interessato e rimpatriati) originati da catastrofi naturali o causate dall'uomo, nonché condurre a buon fine le azioni di rimpatrio e di aiuto al reinsediamento nei paesi di origine qualora esistano le condizioni fissate dalle convenzioni internazionali in vigore;

(Emendamento 9)

Articolo 2, lettera f)

- f) assicurare la preparazione al rischio di disastri o di circostanze eccezionali di portata analoga ed instaurare un sistema adeguato di allarme rapido e di intervento;
- f) assicurare la preparazione al rischio di disastri, naturali o causati dall'uomo, o di circostanze eccezionali di portata analoga e contribuire alla loro prevenzione instaurando un sistema adeguato di allarme rapido e di intervento;

(Emendamento 10)

Articolo 2, lettera g)

- Mettere in atto azioni di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze di portata analoga.
- g) Mettere in atto e sostenere azioni di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze di portata analoga, in conformità delle convenzioni internazionali pertinenti.

(Emendamento 11)

Articolo 3, primo comma

Gli aiuti comunitari contemplati dal presente regolamento possono servire a finanziare l'acquisto e la fornitura di qualsiasi prodotto o materiale necessario all'attuazione delle azioni umanitarie; le spese per il personale, estero o locale, impegnato nell'ambito di tali azioni; il magazzinaggio, l'invio, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione intesa a facilitare o a consentire l'accesso ai destinatari dell'aiuto.

Gli aiuti comunitari contemplati dal presente regolamento possono servire a finanziare l'acquisto e la fornitura di qualsiasi prodotto o materiale necessario all'attuazione delle azioni umanitarie, compresa la costruzione di rifugi o alloggi per le popolazioni interessate; le spese per il personale, estero o locale, impegnato nell'ambito di tali azioni; il magazzinaggio, l'invio internazionale e locale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione intesa a facilitare o a consentire l'accesso ai destinatari dell'aiuto.

(Emendamento 12)

Articolo 4

Gli aiuti possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento delle azioni seguenti:

- studi preliminari di fattibilità, di controllo e di valutazione delle azioni umanitarie;
- azioni di formazione e studi di carattere generale relativi all'attività umanitaria;

Gli aiuti possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento delle azioni seguenti:

- studi preliminari di fattibilità, di controllo, di seguito e di valutazione delle azioni umanitarie;
- azioni di formazione e studi di carattere generale relativi all'attività umanitaria;

Giovedì 30 novembre 1995

TESTO DELLA COMMISSIONE

azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri, con altri paesi donatori, con le organizzazioni e istituzioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative;

- azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione dei progetti umanitari, compreso lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni ed enti umanitari europei o tra questi e quelli dei paesi terzi;
- azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica europea e dei paesi terzi per favorire una maggiore conoscenza della problematica umanitaria.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

- azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento della Commissione con gli Stati membri, con altri paesi donatori, con le organizzazioni e istituzioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative;
- azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione dei progetti umanitari, compreso lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni ed enti umanitari europei o tra questi e quelli dei paesi terzi, nonché azioni di rafforzamento della concertazione e del coordinamento tra i partner operativi di ECHO e tra le organizzazioni che li rappresentano;
- azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica europea e dei paesi terzi per favorire una maggiore conoscenza della problematica umanitaria;
- spese connesse alla visibilità delle azioni umanitarie;
- azioni di sostegno alle strutture locali di aiuto umanitario che abbiano un rapporto di associazione con i partner umanitari della Commissione;
- misure per rafforzare le capacità locali in materia di prevenzione, intervento immediato ed efficiente svolgimento dell'operazione.

(Emendamento 13)

Articolo 6

Le azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità possono essere avviate sia su richiesta di organismi *e organizzazioni internazionali o* non governative *che* per iniziativa della Commissione.

Le azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità possono essere avviate sia su richiesta di organismi internazionali e organizzazioni non governative, o in seguito a richiesta di uno Stato membro, sia per iniziativa della Commissione o di un paese beneficiario.

(Emendamento 14)

Articolo 7

- 1. I partner umanitari che possono beneficiare di un finanziamento ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti seguenti:
- a) essere in possesso dello statuto di organizzazioni autonome senza fini di lucro, legalmente riconosciuto nel paese d'origine;
- b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, a titolo eccezionale, in un paese terzo.
- 2. Al fine di determinare se una ONG sia ammissibile ad accedere ai finanziamenti comunitari, si tiene conto degli elementi seguenti:
- a) la capacità di gestione amministrativa e finanziaria,
- b) le capacità tecniche e logistiche in relazione all'azione prevista,

- 1. Le organizzazioni non governative che possono beneficiare di un finanziamento per compiere azioni previste dal presente regolamento devono rispondere ai requisiti seguenti:
- a) essere costituite come organizzazioni autonome senza fini di lucro in uno Stato membro della CE, secondo la legislazione vigente in tale Stato;
- avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità, nei paesi beneficiari o, a titolo eccezionale, in un paese terzo donatore,
- 2. Dimostrare la propria capacità di effettuare con efficacia le azioni di aiuto umanitario, in particolare mediante:
- a) la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria
- b) le proprie capacità tecniche e logistiche in relazione all'azione prevista,

TESTO DELLA COMMISSIONE

c) l'esperienza nel settore dell'aiuto umanitario,

IT

- d) i risultati delle azioni eseguite dalla ONG interessata, in particolare con il finanziamento della Comunità,
- e) la disponibilità a partecipare, se del caso, al sistema di coordinamento istituito nell'ambito di un'azione umanitaria.
- f) l'attitudine a sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori umanitari dei paesi terzi interessati,
- g) la stipula, con la Comunità, del contratto-quadro di partenariato nel settore dell'aiuto umanitario.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

- c) la propria esperienza nel settore dell'aiuto umanitario,
- d) i risultati delle azioni eseguite, in particolare con il finanziamento della Comunità,
- e) la propria disponibilità a partecipare, se del caso, ai meccanismi di concertazione e ai sistemi di coordinamento creati nell'ambito della strategia umanitaria.
- f) la propria attitudine a sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori umanitari e con le comunità di base dei paesi terzi interessati, approfittando della loro conoscenza della realtà locale;
- f bis) la propria indipendenza e imparzialità in materia di esecuzione dell'aiuto umanitario,
- g) la stipula, con la Comunità, del contratto-quadro di partenariato nel settore dell'aiuto umanitario.

(Emendamento 15)

Articolo 9

La Comunità può finanziare le azioni umanitarie avviate dalla Commissione europea o da organizzazioni umanitarie degli Stati membri. A tal fine la Commissione può disporre, in conformità delle disposizioni finanziarie vigenti, dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo le modalità amministrative convenute preliminarmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

La Comunità può finanziare le azioni umanitarie avviate dalla Commissione europea o da organizzazioni **specializzate** degli Stati membri. A tal fine la Commissione può disporre, in conformità delle disposizioni finanziarie vigenti, dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo le modalità amministrative convenute preliminarmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

(Emendamento 16)

Articolo 11

Articolo 11

- 1. La Commissione adotta le modalità amministrative di gestione e di esecuzione delle azioni previste dal presente regolamento.
- 2. L'aiuto viene concesso alle organizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, a condizione che *questi ultimi* si impegnino a rispettare i termini relativi allo stanziamento e all'attuazione comunicati dalla Commissione.

Articolo 12

- 1. Le condizioni di finanziamento ed esecuzione delle azioni di aiuto umanitario previste dal presente regolamento sono stabilite in un contratto quadro di partenariato.
- 2. L'aiuto viene concesso alle organizzazioni e agli organismi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento a condizione che si impegnino a rispettare le condizioni di concessione e di esecuzione stabilite dalla Commissione e previste nel contratto quadro di partenariato.

L'articolo 12 della proposta di regolamento diventa l'articolo 11.

(Emendamento 18)

Articolo 13

- 1. Al fine di garantire e di migliorare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di aiuto umanitario, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione, sia a livello di decisioni che sul posto.
- 1. Al fine di garantire e di migliorare l'efficacia, la complementarità e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di aiuto umanitario, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per promuovere uno stretto coordinamento delle sue attività e di quelle degli Stati membri, sia a livello di decisioni che sul posto. A tal fine, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutta l'assistenza necessaria, in particolare ogni informazione utile.

Giovedì 30 novembre 1995

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

- 2. A tal fine, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutta l'assistenza necessaria, e in particolare ogni informazione utile.
- 2. La Commissione vigila affinché tutte le azioni umanitarie finanziate dalla Comunità siano coordinate con quelle realizzate da organizzazioni e organismi internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite.
- 2 bis. La Commissione fa il possibile per potenziare la concertazione e la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi donatori nel campo degli aiuti umanitari.
- 2 ter. La Commissione fa anche il possibile per intrattenere strette relazioni con il Parlamento europeo, il Consiglio e i vari servizi della Commissione che si occupano di assistenza per i casi di emergenza, riabilitazione, prevenzione delle catastrofi e sviluppo.

(Emendamento 19)

Articolo 14, paragrafo 1

- 1. La Commissione è incaricata della preparazione, della decisione *e* della gestione delle azioni previste dal presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario della Comunità.
- 1. La Commissione è incaricata della preparazione, della decisione, della gestione, del controllo e della valutazione delle azioni previste dal presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario della Comunità.

(Emendamento 20)

Articolo 14, paragrafo 2

- Le decisioni relative all'attuazione dei piani globali di aiuto umanitario sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.
- 2. Le decisioni relative all'attuazione dei piani globali di aiuto umanitario volti a fornire un quadro coerente di azioni in una regione in cui una crisi umanitaria si protragga nel tempo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 15, paragrafo 2.

(Emendamento 21)

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma

- 3. Una volta all'anno si procede a uno scambio di opinioni, in base alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, degli orientamenti generali dell'azione umanitaria per gli anni a venire.
- 3. Una volta all'anno si procede a uno scambio di opinioni, in base alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, degli orientamenti generali dell'azione umanitaria per gli anni a venire. Contemporaneamente la commissione competente del Parlamento europeo è informata delle proposte della Commissione.

(Emendamento 22)

Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione organizza su base annuale una riunione informativa con le organizzazioni che partecipano agli aiuti umanitari della Comunità in base a un contratto quadro di partenariato, allo scopo di studiare strategie di lavoro comuni, assicurare un seguito e fare una valutazione dei risultati delle azioni realizzate in associazione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 23)

Articolo 16

La Commissione effettua a intervalli regolari valutazioni delle azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati e per ricavarne orientamenti finalizzati a migliorare l'efficacia delle azioni future. Le relazioni di valutazione sono trasmesse al comitato.

La Commissione effettua a intervalli regolari valutazioni delle azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati e per ricavarne orientamenti finalizzati a migliorare l'efficacia delle azioni future. Le relazioni di valutazione sono trasmesse al comitato e all'autorità di bilancio.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativa all'aiuto umanitario (COM(95)0201 - C4-0265/95 - 95/0119(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0201 95/0119(SYN) (1),
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE (C4-0265/95),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0283/95),
- 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
- invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
- invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
- chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

GU C 180 del 14.7.1995, pag. 6.

3. Tutela degli interessi finanziari *

A4-0296/95

IT

Orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7522/95 — C4-0292/95 — 94/0146(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

TESTO DEL CONSIGLIO MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Dodicesimo considerando

considerando che il presente regolamento si applica lasciando impregiudicata l'applicazione del diritto penale degli Stati membri;

soppresso

(Emendamento 2)

Articolo 1, paragrafo 2

- 2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.
- 2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, una spesa indebita, o lo storno di fondi a scopi diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.

(Emendamento 3)

Articolo 2, paragrafo 2

- 2. Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose.
- 2. Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose, a meno che in detta nuova normativa non sia esplicitamente stabilito che esse non hanno alcun effetto retroattivo.

(Emendamento 4)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

- 1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione delle irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.
- 1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di **cinque** anni a decorrere dall'esecuzione delle irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

TESTO DEL CONSIGLIO

MODIFICHE **DEL PARLAMENTO**

(Emendamento 5)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

- Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
- Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di cinque anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

(Emendamento 6)

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

- Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:
- Ogni irregolarità comporta la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:

(Emendamento 7)

Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino

- mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti.
- mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti, se del caso, maggiorati degli interessi, da determinare forfettariamente.

(Emendamento 8)

Articolo 4, paragrafo 2

L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.

soppresso

(Emendamento 9)

Articolo 4, paragrafo 3

- Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.
- Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 5, lettere d) e e).

(Emendamento 10)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

- la revoca temporanea di un'autorizzazione o di un riconoscimento necessari per poter beneficiare di un regime di aiuti comunitari.
- e) la revoca temporanea o definitiva di un'autorizzazione o di un riconoscimento necessari per poter beneficiare di un regime di aiuti comunitari.

(Emendamento 12)

Articolo 7

Le misure e sanzioni amministrative comunitarie possono applicarsi agli operatori economici di cui all'articolo 1, ossia alle persone fisiche o giuridiche, nonché gli altri organismi cui Le misure e sanzioni amministrative comunitarie possono applicarsi agli operatori economici di cui all'articolo 1, ossia alle persone fisiche o giuridiche, nonché gli altri organismi cui

Giovedì 30 novembre 1995

TESTO DEL CONSIGLIO

il diritto nazionale riconosce capacità giuridica, che abbiano commesso l'irregolarità. Possono parimenti applicarsi alle persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

il diritto nazionale riconosce capacità giuridica, che abbiano commesso l'irregolarità attraverso persone fisiche che agiscono per loro conto ed esercitano un potere di decisione legale, delegato o di fatto. Possono parimenti applicarsi alle persone, alle persone giuridiche o altri enti cui l'ordinemanto giuridico nazionale riconosce la capacità giuridica, che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o ad evitare che sia commessa.

(Emendamento 13)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per assicurare la regolarità e l'effettività delle operazioni che coinvolgono gli interessi finanziari della Comunità.

1. Gli Stati membri adottano, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per assicurare la regolarità e l'effettività delle operazioni che coinvolgono gli interessi finanziari della Comunità. Gli Stati membri informano la Commissione in merito al carattere di tali misure e alla regolarità con cui vengono applicate.

(Emendamento 14)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Prima di effettuare i controlli e le verifiche, secondo la normativa in vigore, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria.

Prima di effettuare i controlli e le verifiche secondo la normativa in vigore e fatta salva ogni normativa settoriale che preveda controlli in loco senza preavviso, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato che le fornisce qualunque tipo di assistenza ritenuto di volta in volta necessario dalla Commissione stessa. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito all'applicazione dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del presente regolamento.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sull'orientamento comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7522/95 — C4-0282/95 — 94/0146(CNS))

(Procedura di consultazione)

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(94)0214 94/0146 (CNS) (1),
- visto il parere reso il 15 marzo 1995 (2),
- visto l'orientamento comune del Consiglio (7522/35),
- nuovamente consultato dal Consiglio in conformità degli articoli 235 del trattato CE e 203 del trattato CEEA (C2-0292/95),

⁽¹⁾ GU C 216 del 6.8.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 89 del 10.4.1995, pag. 83.

Giovedì 30 novembre 1995

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0296/95),
- 1. approva l'orientamento comune del Consiglio, fatte salve le modifiche apportatevi;
- 2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza il suo orientamento comune;
- 3. invita il Consiglio, qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, a informarlo;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

4. Accordo europeo con la Slovenia

B4-1449, 1453, 1455, 1456 e 1459/95

Risoluzione sul proposto accordo europeo con la Slovenia

- A. sottolineando l'esigenza di coinvolgere la Slovenia nella strategia preliminare all'adesione all'Unione europea, che ha portato alla conclusione di accordi europei con la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e recentemente anche con i paesi baltici,
- B. considerando che è compito e interesse dell'Unione europea operare per la stabilità democratica e lo sviluppo della Slovenia, paese che in questi anni ha saputo tenersi fuori dal conflitto nella ex Jugoslavia e cercato di creare le condizioni per un avvicinamento all'Unione e alle sue istituzioni,
- C. ricordando il desiderio della Slovenia, che è oggi uno Stato democratico nel quale l'economia di mercato sociale sta per essere resa operativa, di concludere un accordo europeo con l'Unione europea quale primo passo verso un'eventuale adesione alla stessa,
- D. con riferimento alle condizioni stabilite il 6 marzo 1995 dal Consiglio e dalla Commisione; considerando che, in vista dell'associazione, la Slovenia si è impegnata ad attuare alcune modifiche legislative per consentire il libero accesso degli stranieri alle proprietà immobiliari, attualmente riservate ai soli cittadini sloveni,
- E. ricordando che il mandato negoziale adottato dal Consiglio il 6 marzo 1995 è stato ultimato dalla Commissione il 15 giugno 1995 e che il relativo accordo è stato sottoposto alla firma del Consiglio il 12 luglio 1995,
- F. tenendo presente il fatto che l'accordo europeo non è stato ancora sottoscritto, il che impedisce alla Slovenia di partecipare attivamente agli aspetti della strategia preliminare all'adesione, così come definiti dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994,
- G. considerando che il contenzioso tra la Slovenia e l'Italia non deve portare a impedimenti in ordine alla firma dell'accordo europeo e all'ancoraggio della Slovenia all'Europa,
- 1. auspica che la Slovenia ottemperi alle condizioni stabilite dal Consiglio e dalla Commissione per far sì che l'accordo europeo, già avviato, possa essere sottoscritto al più presto;
- 2. invita la Commissione e il Consiglio a fare tutto quanto in loro potere per agevolare una sollecita entrata in vigore di un accordo europeo fra l'Unione e la Slovenia;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Slovenia.

Giovedì 30 novembre 1995

5. Completamento dell'UEM

B4-1446, 1447, 1457 e 1458/95

Risoluzione sull'unione economica e monetaria

- visto il trattato sull'Unione europea,
- visto il Libro verde della Commissione sulle misure pratiche per l'introduzione della moneta unica (COM(95)0333),
- vista la sua propria risoluzione del 25 ottobre 1995 a tal riguardo (1),
- visto il rapporto dell'Istituto monetario europeo sul passaggio alla moneta unica,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes,
- A. ribadendo il contributo dell'unione monetaria all'approfondimento dell'Unione europea, al completamento del mercato interno, alla prosperità e all'occupazione e quindi a una maggior sicurezza politica ed economica,
- B. preoccupato per le dichiarazioni rilasciate da rappresentanti di vari Stati membri, nonché da alcuni funzionari di banche centrali degli Stati membri e della Commissione, che potrebbero incrinare la fiducia dei mercati riguardo all'inizio della terza fase dell'UEM entro il 1º gennaio 1999 al più tardi e incrinare la credibilità dell'UEM agli occhi dell'opinione pubblica,
- 1. sottolinea che l'articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato CE stabilisce inequivocabilmente che «se entro la fine del 1997 la data d'inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1º gennaio 1999»; invita quindi il Consiglio europeo di Madrid a confermare inequivocabilmente il programma e il calendario per l'UEM, così come stabilito nel trattato;
- 2. insiste nel voler essere coinvolto pienamente e con congruo anticipo da parte della Commissione, del Consiglio e dell'IME nella fase preparatoria in vista dell'UEM e dell'introduzione della moneta unica, nel pieno rispetto del trattato e della trasparenza necessaria a garantire l'accettazione da parte del pubblico e dei mercati;
- 3. invita la Commissione a rafforzare in modo significativo le misure esistenti in materia di aiuto strutturale per combattere l'emergenza di maggiori disparità regionali fra gli Stati membri partecipanti, a seguito dell'introduzione della moneta unica;
- 4. caldeggia iniziative miranti a rafforzare la convergenza e la stabilità all'interno della UEM mediante una maggiore compatibilità delle politiche fiscale e monetaria degli Stati membri che partecipano alla moneta unica e ricorda che è necessario adottare provvedimenti in questo senso nel rispetto delle disposizioni del trattato; respinge tuttavia qualsiasi idea di una «Schengen monetaria» per quanto riguarda in particolare i criteri di convergenza e le procedure in caso di deficit eccessivo; insiste pertanto perchè la Commissione, il Consiglio e l'IME operino nel pieno rispetto delle disposizioni fissate nel trattato e nei suoi protocolli, anche per quanto riguarda l'attuazione della legislazione secondaria; sottolinea di nuovo i rispettivi ruoli del Consiglio e della Commissione per quanto riguarda le nuove iniziative e ricorda le disposizioni dell'articolo 104 del trattato CE;
- 5. sottolinea il fatto che il processo verso l'unione economica e monetaria e la moneta unica è un processo di tipo politico e non una questione puramente tecnica; sottolinea che il rigoroso rispetto dei criteri di convergenza è importante tanto quanto il rispetto del calendario dell'unione monetaria previsto dal trattato; esprime le sue perplessità nei confronti di qualsiasi manovra tesa a differire questo calendario a causa di difficoltà tecniche;
- 6. invita il Consiglio europeo ad adottare nella sua riunione di Madrid una decisione netta sullo status giuridico della moneta unica, in modo che le valute nazionali diventino mere espressioni della moneta unica all'inizio della terza fase, come stabilito nella sua precitata risoluzione; chiede a tal riguardo che si tenga conto dell'importanza di definire chiaramente lo status giuridico della moneta unica a livello europeo e internazionale;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 9.

IT

- 7. chiede una rapida introduzione della moneta unica e un periodo massimo di un anno per la fase A, di due anni per la fase B e di alcune settimane per la fase C;
- 8. invita il Consiglio europeo di Madrid a decidere in merito al nome della moneta unica e delle sue frazioni;
- 9. esorta il Consiglio europeo di Madrid a decidere in merito a un calendario e a un regime chiari per il passaggio alla moneta unica, nonché a garantire la totale irreversibilità del processo di conversione;
- 10. chiede assicurazioni da parte della Commissione, del Consiglio e dell'IME che, nel quadro del passaggio alla moneta unica, qualsiasi mutamento delle definizioni statistiche o dei metodi per la raccolta dei dati non avrà effetti distorcenti sulla capacità degli Stati membri di rispettare i criteri di convergenza;
- 11. insiste sul fatto che le autorità monetarie devono inviare quanto prima un messaggio chiaro ai mercati e all'opinione pubblica in merito alla data in cui saranno messe a disposizione banconote e monete della valuta unica;
- 12. invita la Commissione e le banche centrali a incorporare caratteristiche speciali nel disegno delle banconote europee per aiutare i cittadini con problemi di vista;
- 13. chiede che per i paesi che non parteciperanno all'UEM fin dall'inizio vi sia un Sistema monetario europeo comune che continui anche nella terza fase e in cui le monete europee escluse dall'UEM siano ancorate alla moneta unica; esorta pertanto il Consiglio europeo di Madrid a inviare un chiaro segnale politico a tal riguardo, allo scopo di scongiurare frammentazioni del processo di integrazione e sconvolgimenti del mercato interno;
- 14. caldeggia un coinvolgimento a pieno titolo di tutti gli Stati membri nell'approntamento del passaggio alla moneta unica, anche degli Stati membri con clausola di autoesclusione, e caldeggia altresì la prospettiva di una cooperazione costante anche in futuro;
- 15. chiede alla Commissione, al Consiglio e all'IME di garantire che nel passaggio alla moneta unica si tenga pienamente conto delle preoccupazioni non soltanto dei mercati ma anche dei cittadini europei; chiede che il processo di conversione venga programmato con la massima attenzione onde garantire ai cittadini una transizione indolore;
- 16. invita la Commissione a predisporre e mettere in atto quanto prima possibile, in collegamento con questo Parlamento e con la piena collaborazione di quest'ultimo, una serie di campagne d'informazione mirate dirette ai cittadini, alle imprese e alle banche;
- 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, Consiglio, alla Commissione, all'IME, ai governatori delle banche centrali e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ELENCO DEI PRESENTI Seduta del 30 novembre 1995

Hanno firmato:

IT

Adam, Aglietta, Ahern, Ahlqvist, Alavanos, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Apolinário, Aramburu del Río, Areitio Toledo, Argyros, Arroni, Avgerinos, Azzolini, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, van Bladel, Blak, Blokland, Blot, Böge, Bontempi, Boogerd-Quaak, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burtone, Cabezón Alonso, Caccavale, Caligaris, Campos, Capucho, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Cassidy, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Correia, Corrie, Cot, Crawley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Dankert, Daskalaki, David, De Clercq, De Melo, Deprez, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Brendan Patrick, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fassa, Ferber, Féret, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Florio, Fontaine, Formentini, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Gaigg, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glase, Görlach, Gollnisch, González Triviño, Graenitz, Grazjani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Herman, Hoff, Holm, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Iivari, Imaz San Miguel, Izquierdo Collado, Jackson, Järvilahti, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Kirsten M., Jöns, Jouppila, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Klironomos, Koch, König, Kofoed, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, La Malfa, Lambraki, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Laurila, Lehne, Lenz, Le Pen, Le Rachinel, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Lucas Pires, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McNally, Maij-Weggen, Malerba, Mann Erika, Mann Thomas, Marinho, Martens, Martin David W., Martinez, Mayer, Megahy, Mendiluce Pereiro, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Moniz, Morán López, Moretti, Morgan, Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Murphy, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papayannakis, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Pimenta, Piquet, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Poggiolini, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rauti, Read, Rehder, Rehn Olli Ilmari, Riess-Passer, Riis-Jørgensen, Rinsche, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rusanen, Ryynänen, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schröder, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Spaak, Speciale, Spiers, Spindelegger, Stenmarck, Stewart, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viceconte, Vieira, Vinci, Viola, Virgin, van der Waal, Walter, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.

/68 IT

Giovedì 30 novembre 1995

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Relazione Carrère d'Encausse A4-0294/95

Risoluzione

(+)

ARE: Ewing

EDN: Blokland, de Rose, van der Waal

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, De Melo, de Vries, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Olsson, Pimenta, Plooij-van Gorsel, Porto, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Sjöstedt

NI: Bellere, Nußbaumer, Riess

PPE: Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Glase, Herman, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Laurila, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oostlander, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Rusanen, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Virgin, von Wogau

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barton, Bernardini, van Bladel, Bontempi, Bowe, Carniti, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, Díez de Rivera Icaza, Elliott, Evans, Falconer, García Arias, Gebhardt, González Triviño, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Katiforis, Kerr, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lindeperg, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Megahy, Mendiluce Pereiro, Morán López, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Pérez Royo, Pollack, Rapkay, Rehder, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Van Lancker, Watts, Wemheuer, Wibe, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Arroni, Caligaris, Carrère d'Encausse, Daskalaki, Garosci, Guinebertière, Malerba, Parodi, Pasty, Podesta', Rosado Fernandes, Schaffner, Viceconte, Vieira

(-)

GUE/NGL: Svensson

V: Holm

(O)

GUE/NGL: Novo, Papayannakis, Vinci

NI: Dillen, Vanhecke

PPE: Habsburg, Posselt

UPE: Baldi

V: Aglietta, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Tamino

2. Risoluzione comune sulla Slovenia

Insieme

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, Macartney, Pradier

EDN: Blokland, van der Waal

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Cunha, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gasòliba i Böhm, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Moretti, Mulder, Olsson, Pimenta, Plooij-van Gorsel, Porto, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga

PPE: Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Günther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barton, Bernardini, van Bladel, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Evans, Falconer, García Arias, Gebhardt, Görlach, González Triviño, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kinnock, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinucci, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Morán López, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Pérez Royo, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Van Lancker, Walter, Watts, Wemheuer, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Arroni, Baldi, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Donnay, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Parodi, Pasty, Podesta', Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aglietta, van Dijk, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Tamino, Ullmann

(—)

GUE/NGL: Svensson, Vinci

NI: Bellere, Cellai

(O)

EDN: Fabre-Aubrespy, de Rose, Striby

GUE/NGL: Elmalan, Puerta, Sjöstedt, Sornosa Martínez

NI: Blot, Dillen, Nußbaumer, Riess, Vanhecke

PSE: Ahlqvist

TI

3. Risoluzione comune sull'UEM

Considerando B

(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, De Melo, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm, Gredler, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Moretti, Mulder, Plooij-van Gorsel, Porto, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Elmalan, Puérta, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

PPE: Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Carlsson, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Günther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Bernardini, van Bladel, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Evans, García Arias, Gebhardt, Görlach, González Triviño, Green, Gröner, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Katiforis, Kerr, Kinnock, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, Lööw, McGowan, McNally, Mann Erika, Marinucci, Mendiluce Pereiro, Metten, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pérez Royo, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Van Lancker, Walter, Watts, Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Arroni, Baldi, Caccavale, Carrère d'Encausse, Donnay, Gallagher, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podesta', Schaffner

V: Aglietta, Tamino

(-)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, Macartney, Pradier

EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, de Rose, Striby, van der Waal

ELDR: Spaak

NI: Bellere, Blot, Dillen, Nußbaumer, Riess, Vanhecke

PSE: Falconer, Seal, Smith, Spiers

UPE: Parodi, Rosado Fernandes

(O)

ELDR: Dybkjær, Järvilahti, Lindqvist, Olsson, Väyrynen

PSE: Hallam, Jensen Kirsten, Sindal, Theorin, Wibe

UPE: Garosci

V: Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm

4. Risoluzione comune sull'UEM

Paragrafo 1

(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Cunha, De Melo, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm, Gredler, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Moretti, Mulder, Plooij-van Gorsel, Porto, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga

PPE: Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Carlsson, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Günther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Bernardini, van Bladel, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, Díez de Rivera Icaza, Elliott, Evans, García Arias, Gebhardt, Görlach, González Triviño, Green, Gröner, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Katiforis, Kerr, Kinnock, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinucci, Mendiluce Pereiro, Metten, Morán López, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pérez Royo, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Van Lancker, Walter, Watts, Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Arroni, Baldi, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Donnay, Gallagher, Guinebertière, Malerba, Pasty, Schaffner

(-)

EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, de Rose, Striby, van der Waal

NI: Bellere, Blot, Dillen, Riess, Vanhecke

PSE: Falconer, Seal, Smith, Spiers

UPE: Parodi. Rosado Fernandes

V: Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm

(O)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, Macartney, Pradier

ELDR: Järvilahti, Lindqvist, Olsson, Väyrynen

GUE/NGL: Puerta, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

PSE: Ahlqvist, Hallam, Jensen Kirsten, Sindal, Theorin, Wibe

UPE: Podesta'

V: Tamino

5. Risoluzione comune sull'UEM

Emendamento 1

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, Macartney, Pradier

EDN: Blokland, Fatre-Aubrespy, van der Waal

GUE/NGL: Elmalan, Puerta, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

NI: Blot, Dillen, Vanhecke

PPE: Dimitrakopoulos, Secchi

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, van Bladel, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Evans, García Arias, Gebhardt, Görlach, González Triviño, Green, Gröner, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Hughes, Halthén, Iivari, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kinnock, Kouchner, Krehl. Kuhn, Lange, Lindeperg, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinucci, Mendiluce Pereiro, Metten, Morán López, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pérez Koyo, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauqvillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Van Lancker, Walter, Watts, Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

V: Aglietta, van Dijk, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Tamino

(-)

ELDR: Bertens, Poogerd-Quaak, Capucho, Cars, Cunha, De Melo, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm, Gredler, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Moretti, Mulder, Plooij-van Gorsel, Porto, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga

NI: Bellere, Nußbaumer

PPE: Argyros, Banotti, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Carlsson, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Günther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Schäfer

UPE: Arroni, Baldi, Caligaris, Carrère d'Encausse, Donnay, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Parodi, Pasty, Podesta', Rosado Fernandes, Schaffner

(O)

ELDR: Dybkjær, Järvilahti, Lindqvist, Olsson, Väyrynen

GUE/NGL: Sjöstedt

PSE: Ahlqvist, Falconer, Hallam, Sindal, Smith, Theorin, Wibe

UPE: Caccavale

6. Risoluzione comune sull'UEM

Emendamento 2

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, Macartney, Pradier

EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, de Rose, Striby, van der Waal

GUE/NGL: Elmalan, Puerta, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Barón Crespo, Barton, Bernardini, van Bladel, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Evans, Falconer, García Arias, Gebhardt, Görlach, González Triviño, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kinnock, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinucci, Mendiluce Pereiro, Metten, Morán López, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Van Lancker, Walter, Watts, Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Arroni, Baldi, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Donnay, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Parodi, Pasty, Podesta', Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aglietta, van Dijk, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Tamino

(-)

ELDR: Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Cunha, De Melo, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm, Gredler, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Moretti, Mulder, Plooij-van Gorsel, Porto, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga

NI: Bellere, Blot, Dillen, Nußbaumer, Riess, Vanhecke

PPE: Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Günther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

(O)

ELDR: Dybkjær, Järvilahti, Lindqvist, Olsson, Ryynänen, Väyrynen

GUE/NGL: Sjöstedt

PSE: Ahlqvist, Hulthén, Sindal, Smith, Theorin, Wibe

7. Risoluzione comune sull'UEM

Emendamento 3

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, Macartney, Pradier

ELDR: Plooij-van Gorsel, Porto

PPE: Salafranca Sánchez-Neyra, Sonneveld, Stewart-Clark, Tindemans

PSE: Barton, Falconer

UPE: Arroni, Azzolini, Baldi, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Donnay, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Parodi, Pasty, Podesta', Schaffner

V: Aglietta, Ahern

(-)

EDN: de Rose

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Cunha, De Melo, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm, Gredler, Kjer Hansen, Kofoed, Mulder, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga

NI: Bellere

PPE: Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Carlsson, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Günther, Habsburg, Herman, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Rusanen, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Spindelegger, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Bernardini, van Bladel, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Evans, Gebhardt, Görlach, González Triviño, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Katiforis, Kerr, Kinnock, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinucci, Mendiluce Pereiro, Metten, Morán López, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Pérez Royo, Peter, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Van Lancker, Walter, Watts, Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Rosado Fernandes

(O)

EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, van der Waal **ELDR:** Järvilahti, Lindqvist, Olsson, Väyrynen

GUE/NGL: Puerta, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

NI: Blot, Dillen, Vanhecke

PPE: Hoppenstedt

PSE: Ahlqvist, Jensen Kirsten, Sindal, Spiers, Theorin, Wibe

V: van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Tamino